



AEROPORTO di REGGIO EMILIA SpA

via dell'Aeronautica 15 – 42124 Reggio Emilia

C.F. 80026270357 P.I. 00904460359

Capitale Sociale: 2.177.871,00 i.v.

Iscritta al Reg. Imp. di Reggio Emilia n. 80026270357–Rea 108946



Reggio Emilia
città
delle persone

**ATTIVITÀ CONVENZIONATA DI SUPPORTO ALLA STAZIONE
APPALTANTE DA PARTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA**

piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - <http://www.comune.re.it/gare> -
tel. 0522 456367 - telefax 0522 456037

DISCIPLINARE DI GARA

Gara europea mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera sss), 30 e 60 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del Codice, con facoltà per il Proponente di esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 183 comma 15 del d.lgs.18 aprile 2016 n. 50, avente ad oggetto la proposta di finanza di progetto presentata, ai sensi dell'articolo 183 comma 15 del Codice, dal Proponente Coopservice s.coop.p.a per la progettazione, la realizzazione e la successiva gestione, sull'Area Non Operativa dell'aeroporto in concessione a Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a., di un intervento di riqualificazione complessiva dell'Area suddiviso in due lotti funzionali e funzionanti, non aggiudicabili separatamente (Lotto 1 – Arena Eventi Campovolo; Lotto 2 – Opere di Urbanizzazione per l'Area Servizi ed Accoglienza), progettazione, realizzazione e gestione attuate dall'aggiudicatario quale apportante industriale, ai sensi dell'articolo 2447 ter comma 1 lettera d) del codice civile, al Patrimonio Destinato a specifico affare costituito da Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a., apporto disciplinato tramite lo strumento della Subconcessione.

CUP G87B17000060003 - CIG 7045205F12

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
e Consigliere delegato
di Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a.
visti e richiamati**

1. il "*Regolamento per l'affidamento aeroporti demaniali per l'aviazione generale*" approvato da ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione n. 52/2014 in data 18 novembre 2014 (nel seguito, "*Regolamento AG*");
2. la "*Convenzione per l'affidamento dell'aeroporto demaniale di Reggio Emilia per l'aviazione generale*" stipulata in data 23 giugno 2015 al prot. 67768DG da ENAC e Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a., convenzione mediante la quale si disciplinano i rapporti conseguenti all'affidamento ad Aeroporto di Reggio Emilia s.r.l. della concessione per la conduzione, la manutenzione e l'uso dei beni facenti parte del sedime aeroportuale di Reggio Emilia (nel seguito, "*Convenzione AG*");
3. la determinazione del Direttore Generale di ENAC in data 2 luglio 2015 prot. 27/DG mediante la quale, vista la stipula della Convenzione AG, ENAC ha affidato in concessione alla società Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a. l'aeroporto di Reggio Emilia, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento AG, per un periodo di anni venti a decorrere dalla data del provvedimento e ha stabilito che il relativo rapporto concessorio sia disciplinato dalla Convenzione AG, ferme restando le superiori norme di legge, con particolare riguardo al Codice della Navigazione;
4. il "*Regolamento per la disciplina delle modalità di affidamento in sub concessione e di affidamento temporaneo in uso precario dell'Area Non Operativa facente parte dell'Aeroporto "Ferdinando Bonazzi" in Reggio nell'Emilia, nonché per la disciplina delle modalità di affidamento temporaneo in uso precario dell'Area Operativa dell'Aeroporto*" approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a. in data 01 luglio 2015 (nel seguito "*Regolamento*");
5. l'articolo 2 del Regolamento ove sono indicati come segue le finalità e gli obiettivi della Subconcessione a terzi dell'Area non Operativa dell'Aeroporto di Reggio Emilia individuata dalla Scheda Tecnica costituente Allegato A al Regolamento medesimo: "*i principali obiettivi perseguiti da Aeroporto di Reggio Emilia s.r.l. per mezzo del conferimento dell'utilizzo dell'Area Non Operativa a terzi tramite il prioritario e ordinario strumento della sub concessione ... possono essere sintetizzati come segue: 2.2.1 manutenzione e gestione degli spazi, creando*

possibili sinergie nei confronti dell'Area Operativa; 2.2.2 presidio gestionale, di sicurezza, ambientale e sociale dell'Area Non Operativa e degli spazi condivisi con l'Area Operativa; 2.2.3 utilizzo, in via prioritaria tramite un sub concessionario qualificato, dell'Area Non Operativa per attività rivolte al pubblico, di interesse collettivo, sociale e culturale, che abbiano autonoma, intrinseca valenza e nel contempo fungano da volano di conoscenza per l'Aeroporto di Reggio Emilia, le sue attività e le sue potenzialità; 2.2.4 mantenimento di un'area attrezzata utilizzabile per attività di protezione civile; 2.2.5 supporto indiretto al mantenimento e alla cura di un polmone verde al servizio del territorio urbano.

2.3 In considerazione della natura di società a prevalente capitale pubblico propria di Aeroporto di Reggio Emilia s.r.l., la individuazione, di volta in volta e ferma restando la priorità annessa alla sub concessione quale strumento ordinario, delle modalità, tra quelle di cui al presente Regolamento, per l'affidamento in gestione a terzi dell'Area Non Operativa, sarà comunque orientata al soddisfacimento di interessi generali della collettività e, nel contempo, alla realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità complessiva.

2.4 L'affidamento e la gestione dell'Area Non Operativa deve comunque avvenire secondo criteri di efficienza, funzionalità, qualità, economicità, trasparenza, non discriminazione, equità, nel rispetto degli indirizzi di promozione dell'Area di volta in volta individuati dalla Assemblea dei soci di Aeroporto di Reggio Emilia";

dato atto che

6. in data 26 aprile 2016 l'operatore economico Coopservice soc.coop.p.a., con sede in Reggio nell'Emilia alla via Rochdale n. 5 (nel seguito il "Proponente"), ha presentato, ad Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a. (nel seguito "Aeroporto"), una "proposta di finanza di progetto ai sensi dell'art. 183 comma 15 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento, in concessione di lavori, della progettazione definitiva ed esecutiva, della realizzazione e della gestione della 'Arena Eventi Campovolo' all'interno dell'area non operativa dell'aeroporto di Reggio Emilia" (nel seguito "Proposta aprile 2016").
7. mediante scambio di corrispondenza intervenuta tra Aeroporto e il Proponente, il Proponente si è impegnato:
 - 7.1 a mettere a disposizione di Aeroporto il progetto di fattibilità tecnica ed economica (nel seguito, "Progetto di Fattibilità aprile 2016") e il Piano Economico Finanziario, affinché Aeroporto potesse utilizzarli quali elaborati a supporto della presentazione, alla Regione Emilia Romagna, di

domanda di finanziamento a valere sul POR FESR 2014-2020 - ASSE 5, salvi gli effetti propri derivanti ex lege dalla presentazione di una proposta di finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 183 del d.lgs. 50/2016;

- 7.2.** a mantenere ferma e a non revocare la proposta di finanza di progetto di cui al comma 7.1 per un periodo corrispondente alla durata della procedura da condursi da parte della Regione Emilia Romagna al fine di individuare gli aggiudicatari dei finanziamenti POR FESR 2014-2020 - ASSE 5 di cui sopra, aumentata di 3 mesi;
 - 7.3.** ad acconsentire a che la conclusione del procedimento di valutazione di fattibilità della Proposta aprile 2016 intervenisse in periodo successivo alla conclusione da parte della Regione del procedimento POR FESR 2014-2020;
- 8.** con deliberazione in data 28 aprile 2016, l'Assemblea di Aeroporto, ha impartito al Consiglio di Amministrazione della società le seguenti linee di indirizzo:
- 8.1** *“di fornire indicazione al Consiglio di Amministrazione della società affinché ponga in essere gli atti necessari e opportuni per la costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto e degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile, all'interno del quale far confluire la concessione dell'area aeroportuale per la parte riguardante l'area non operativa, la proposta di finanza di progetto presentata da Coopservice s.coop.p.a. nonché, se ed in quanto sarà ottenuto, il finanziamento derivante dal Bando della Regione Emilia Romagna POR FESR 2014 - 2020 - ASSE 5”;*
 - 8.2** *“di fornire indicazione al Consiglio di Amministrazione della società affinché ponga in essere gli atti necessari e opportuni volti alla partecipazione di Aeroporto al Bando "POR FESR - ASSE 5 Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali ed ambientali. Azione 6.7.1 Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo" con il progetto "Arena Eventi Campovolo”;*
- 9.** con deliberazione in data 28 aprile 2016 il Consiglio di Amministrazione di Aeroporto ha deliberato *“di approvare la proposta di costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare, ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile, riguardante la progettazione, realizzazione e gestione della "Arena*

Eventi Campovolo" all'interno dell'area non operativa dell'aeroporto di Reggio Emilia in concessione a Aeroporto";

- 10.** la deliberazione di cui al precedente punto 9. prevede, per quanto qui di interesse:
 - 10.1** l'affare al quale è destinato il patrimonio è descritto dal "*master document*" per la compilazione della domanda di partecipazione al bando POR FESR 2014-2020 - ASSE 5;
 - 10.2** i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato sono costituiti:
 - 10.2.1** dalla Proposta di finanza di progetto presentata ai sensi dell'articolo 183 comma 15 del d.lgs. 50/2016 a Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a. per la progettazione, realizzazione e gestione della "*Arena Eventi Campovolo*";
 - 10.2.2** dalla concessione del sedime dell'aeroporto di Reggio Emilia per la sola parte relativa all'Area Non Operativa, Area affidata in concessione alla società in forza di decreto del Direttore Generale di ENAC in data 2 luglio 2015 protocollo 0000027/DG;
 - 10.2.3** dalla domanda di partecipazione al Bando della Regione Emilia Romagna "*POR FESR 2014-2020 - ASSE 5 Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali ed ambientali Azione 6.7.1 Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo*" con il progetto "*Arena Eventi Campovolo*", domanda che il Consiglio di Amministrazione ha contestualmente deliberato di presentare;
 - 10.2.4** se ed in quanto assegnato alla società, l'intero finanziamento in conto impianti accordato dalla Regione Emilia Romagna a valere sul POR FESR 2014-2020 - ASSE 5;
 - 10.3** all'affare verranno acquisiti apporti da parte di terzi individuati all'esito di procedura ad evidenza pubblica, condotta ai sensi dell'articolo 183 comma 15 d.lgs. 50/2015, sulla base di quanto verrà definito all'esito della procedura per la acquisizione dei finanziamenti POR FESR 2014-2020;
 - 10.4** sarà possibile per il patrimonio destinato, mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione che indichi specificamente i diritti ad essi connessi, emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, applicando, in quanto compatibili, le previsioni dell'articolo 6 dello Statuto

della società e attribuendo ai creditori i diritti previsti dalla legge e dallo statuto per la tipologia degli strumenti emessi;

11. **Aeroporto ha presentato alla Regione Emilia Romagna, in data 29 aprile 2016, la domanda di finanziamento POR FESR 2014-2020 a valere sull'Asse 5 – Azione 6.7.1 per la realizzazione dell'Arena Eventi Campovolo (P.G. 317468);**
12. la Regione Emilia Romagna, con deliberazione di Giunta Regionale 24 ottobre 2016 n. 1737/2016 avente ad oggetto *“POR FESR 2014-2020. Asse 5 – Misure 6.6.1, 6.7.1. recepimento delle graduatorie approvate da parte del nucleo di valutazione. Approvazione graduatoria di finanziamento dei progetti azioni 6.6.1., 6.7.1. delega al dirigente competente per la concessione e impegno delle risorse. Approvazione schemi di convenzione”*, ha inserito la domanda presentata da Aeroporto di Reggio Emilia nella graduatoria delle domande ammissibili, al quinto posto (a pari merito con altre 5 domande) per una spesa ammessa pari a euro 4.929.183,80 e un contributo concedibile pari a euro 1.700.000,00 (unmilionesettecentomilavirgolazerozero).
13. **Aeroporto, con atto in data 11 novembre 2016, ha richiesto al Proponente:**
 - 13.1 **conferma in ordine al permanere del suo interesse alla Proposta aprile 2016 nonostante il contributo fosse stato accordato in misura inferiore rispetto a quanto a suo tempo inserito nel PEF della medesima Proposta aprile 2016 (euro 1.700.000,00 in luogo di euro 2.000.000,00);**
 - 13.2 **in ipotesi di permanere dell'interesse, la trasmissione degli elaborati della Proposta aprile 2016 adeguatamente modificati in relazione alle variazioni necessarie per la definizione del nuovo equilibrio economico-finanziario derivante dalla minore entità del contributo pubblico;**
14. in data 28 dicembre 2016 il Proponente ha consegnato elaborati della proposta di finanza di progetto parzialmente modificati rispetto agli elaborati presentati in data 28 aprile 2016 in relazione alle variazioni rese necessarie per garantire la definizione di un nuovo equilibrio economico-finanziario che tenga conto dell'importo effettivamente ammesso a contributo dalla Regione Emilia Romagna, variazioni alla Proposta aprile 2016 che interessano esclusivamente *“l'Area per servizi di accoglienza, esposizioni ed eventi minori”*, mentre *“l'Arena Eventi Campovolo”* non ha subito alcuna modifica progettuale rispetto alla originaria Proposta aprile 2016;

15. in data 5 gennaio 2017 il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Aeroporto, in qualità di Consigliere Delegato, verificata positivamente la sussistenza dei presupposti di legge e di mandato, con propria determina n.1 ha disposto tra il resto: *“di valutare positivamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183 comma 15 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la fattibilità della Proposta di finanzia di progetto presentata da Coopservice in data 28 aprile 2016 prot. 012 come integrata in data 28 dicembre 2016, avente ad oggetto “affidamento, in concessione di lavori, della progettazione definitiva ed esecutiva, della realizzazione e della gestione della “Arena Eventi Campovolo” all’interno dell’Area Non Operativa dell’Aeroporto di Reggio Emilia e di dare atto che, previa acquisizione della verifica preventiva dei cui all’articolo 26 del d.lgs. 50/2016, verifica preventiva che si richiederà al Proponente di demandare a soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 26 comma 6 lettera b) del d.lgs. 50/2016, nonché previa acquisizione della successiva validazione da parte del RUP dott. arch. Massimo Magnani, il progetto di fattibilità tecnica ed economica verrà approvato dalla Società con determinazione di questo Presidente e Consigliere Delegato; di dare atto che, all’esito degli adempimenti di cui ai precedenti partiti di determinazione la Società procederà, per mezzo dell’attività dei consulenti all’uopo nominati nonché dell’attività del personale in avvalimento dal Comune di Reggio Emilia... alla formulazione della richiesta al Comune di Reggio Emilia per la convocazione di Conferenza di Servizi funzionale alla approvazione delle necessarie varianti agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale”* necessarie per la attuazione del progetto portato dalla Proposta aprile 2016;
16. con scambio di pec, in data 7/16 gennaio 2017, la Regione Emilia Romagna e Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a. hanno stipulato *“convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a. per la realizzazione del progetto finanziato nell’ambito dell’Asse 5 del POR FESR Emilia Romagna 2014-2020 in attuazione dell’azione 6.7.1 “interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo”* (nel seguito, *“Convenzione RER”*);
17. **all’esito di ulteriori richieste di modifiche alla Proposta aprile 2016 avanzate in sede di approvazione del progetto da parte di Aeroporto, ai sensi dell’articolo 183 comma 15 d.lgs. 50/2016, e del recepimento di quanto richiesto da parte del Proponente, la Proposta sottoposta ad approvazione da parte di Aeroporto è costituita dagli elaborati di seguito elencati (nel**

seguito, “Proposta”):

- 17.1** procura Speciale del Direttore Commerciale Coopservice;
- 17.2** dichiarazione Coopservice possesso dei requisiti;
- 17.3** dichiarazione Coopservice assenza cause di esclusione ex articolo 80 D.Lgs. 50/2016 con allegate le dichiarazioni rese singolarmente dalle persone fisiche tenute al loro rilascio;
- 17.4** dichiarazione Coopservice antimafia con allegata iscrizione White List Prefettura Reggio Emilia;
- 17.5** dichiarazione Coopservice ai sensi del Decreto Anticorruzione;
- 17.6** visura Camera di Commercio Coopservice;
- 17.7** copia conforme ISO 9001 Coopservice;
- 17.8** copia conforme SOA Coopservice;
- 17.9** dichiarazione di impegno Gesta con allegata copia conforme SOA Gesta;
- 17.10** cauzione provvisoria;
- 17.11** dichiarazione di impegno ad emettere cauzione definitiva;
- 17.12** dichiarazione costi sostenuti;
- 17.13** bozza di Convenzione;
- 17.14** Piano Economico Finanziario asseverato;
- 17.15** Progetto di fattibilità tecnica ed economica (nel seguito “*Progetto di Fattibilità*”) costituito dai seguenti elaborati.
 - 17.15.1** Relazione illustrativa.
 - 17.15.2** Relazione tecnica.
 - 17.15.3** Studio di prefattibilità ambientale.
 - 17.15.4** Indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari.
 - 17.15.6** Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza.
 - 17.15.7** Calcolo sommario della spesa.
 - 17.15.8** Documentazione fotografica.
 - 17.15.9** Relazioni e grafici su indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche.
 - 17.15.10** Capitolato speciale prestazionale;
- 18.** sono in corso gli opportuni percorsi procedurali funzionali ad acquisire conformità urbanistica e territoriale all'ipotesi di intervento prefigurata dal Progetto di Fattibilità nonché ad acquisire gli assenti, i nulla osta, le autorizzazioni necessari per la attuazione dell'Intervento di cui al Progetto di Fattibilità e, dunque, alla Proposta nel suo complesso;

visti e richiamati

19. il “*Rapporto di verifica preventiva ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*” inerente il Progetto di fattibilità di cui al precedente punto 17 comma 17.15 recante data 15 febbraio 2017, a firma dell’ing. Paolo Guidetti, professionista abilitato all’esecuzione dell’attività di verifica preventiva ai sensi dell’articolo 26 comma 6 lettera b) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 nonché la “Integrazione al rapporto di verifica preventiva” recante data 31 marzo 2017 a firma dell’ing. Paolo Guidetti, relativa all’addendum al Progetto di fattibilità di cui alla nota 24 marzo 2017 di Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a.;
20. la “*Validazione ai sensi dell’articolo 26 comma 8 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*” inerente il Progetto di fattibilità di cui al precedente punto 19. recante data 04 aprile 2017 a firma del Responsabile del Procedimento arch. Massimo Magnani;
21. la deliberazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato di Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a. in data 04 aprile 2017 mediante la quale si è disposto che il Progetto di fattibilità di cui al sopraesteso punto 17 comma 17.5, approvato in pari data, fosse posto a base di gara per l’affidamento della Subconcessione in finanza di progetto ad apportante industriale di cui in epigrafe, con facoltà per il Proponente di esercitare il diritto di prelazione,

dato altresì atto che

22. l’Intervento in finanza di progetto di cui in epigrafe fruisce del contributo della Regione Emilia Romagna, nell’ambito del POR FESR 2014 – 2020 - Asse 5 di cui ai sopraestesi punti 12 e 16, per l’importo di euro 1.700.000,00 (unmilionesettecentomilavirgolazerozero) in relazione ad una spesa ammessa pari a euro 4.929.183,80 (quattromilioninovecentoventinovemilacentottantatre-virgolaottanta);
23. il contributo di cui al punto 22., conferito nel Patrimonio Destinato, è imprescindibilmente connesso alla realizzazione del solo Lotto 1 “*Arena Eventi Campovolo*”, mentre non riguarda in alcun modo la realizzazione e gestione del “*Lotto 2 – Opere di Urbanizzazione per l’Area Servizi ed Accoglienza*”, Lotto 2 che non fruisce di alcun contributo pubblico né di alcuna corresponsione di Prezzo da parte di Aeroporto e del suo Patrimonio Destinato;
24. l’entità del contributo di cui al sopraesteso punto 22., che verrà corrisposto quale Prezzo in favore del Subconcessionario apportante industriale dal Patrimonio Destinato di Aeroporto, una volta che il contributo medesimo sarà stato erogato dalla Regione Emilia Romagna, rispetta il rapporto percentuale di cui all’articolo

165 comma 2 del d.lgs. 50/2016 (30% del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari) in relazione all'Intervento di cui alla Proposta, comprensivo del Lotto 1 e del Lotto 2, da aggiudicarsi inscindibilmente ad un unico concessionario;

considerato che

- 25.** la Proposta e il relativo Piano Economico Finanziario individuano uno dei presupposti fondamentali per la sostenibilità dell'Intervento nella possibilità di dare inizio alla attuazione della fase esecutiva entro il mese di settembre dell'anno 2017, affinché sia possibile ultimare le opere previste e dare avvio alla fase di gestione entro l'inizio della stagione estiva dell'anno 2018;
- 26.** la necessità di rispettare la cadenza cronologica e attuativa di cui al precedente punto 25., a cagione della gravità delle conseguenze che potrebbero derivare dal disattenderla (sia sotto il profilo più direttamente imprenditoriale, sia in relazione al più generale pubblico interesse ad agevolare il tempestivo avvio della fase attiva di un Intervento pubblico di prioritario interesse per il territorio regionale e di area vasta), integra gli estremi della somma urgenza per quanto attiene la conduzione e definizione della procedura di selezione del Subconcessionario in finanza di progetto, così come per quanto attiene la successiva esecuzione della Subconcessione affidata all'apportante industriale;
- 27.** che, peraltro, la complessità della procedura di finanza di progetto, il presumibile tempo necessario per predisporre le offerte, la sottoposizione della ammissibilità delle offerte alla preventiva visita dei luoghi, anche ai sensi dell'articolo 79 del Codice, non consentono di comprimere il termine per la ricezione delle offerte sino al limite minimo normativamente consentito dagli articoli 60 e 173 del Codice;
- 28.** si esclude sin d'ora, per le ragioni sopra evidenziate, la possibilità di concedere alcuna proroga del termine per la ricezione delle offerte, non essendo la stessa compatibile con il cronoprogramma fissato per l'inizio delle attività contemplate dalla Proposta;
- 29.** in considerazione di quanto evidenziato al punto 27. in ordine al termine previsto per la ricezione delle offerte, il rispetto del termine indicato per l'avvio della attività in finanza di progetto impone di avvalersi della facoltà di cui all'ultima parte del comma 8 dell'articolo 32 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, posto che la mancata immediata consegna di quanto oggetto di gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che la procedura è destinata a soddisfare, con possibili conseguenze in relazione sia ai finanziamenti pubblici dei quali il

Patrimonio Destinato di Aeroporto di Reggio Emilia è titolare, sia alla concreta sostenibilità economico finanziaria dell'intero Intervento;

30. all'esito della aggiudicazione definitiva, si darà conseguentemente corso all'esecuzione in via d'urgenza, secondo quanto nel dettaglio regolato dal presente Disciplinare;

dato atto che

31. la Proposta è articolata, in conformità al disposto normativo, su un Progetto di fattibilità attualmente privo di conformità urbanistica così come privo degli assenti, nulla osta, autorizzazioni necessari alla sua concreta attuazione, primo fra tutti l'assenso da parte di ENAC alla realizzazione degli interventi prefigurati sull'Area Non Operativa nonché alla parziale modifica del perimetro dell'Area Non Operativa;
32. i percorsi procedurali funzionali ad ottenere dalle competenti Autorità quanto necessario alla realizzazione della Proposta sono in atto, come evidenziato al sopraesteso punto 18;
33. conseguentemente Aeroporto di Reggio Emilia riserva in ogni momento di interrompere e revocare il presente procedimento di finanza di progetto, a proprio insindacabile giudizio, e ciò anche nel caso in cui gli esiti dei procedimenti funzionali ad ottenere dalle Autorità competenti quanto necessario all'attuazione della Proposta non ne consentissero l'attuazione o comunque consentissero soltanto interventi parzialmente diversi rispetto alla Proposta;

visti

- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (il "*Codice*");
- il d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 (il "*Regolamento*"), nelle parti vigenti ai sensi degli articoli 216 e 217 del Codice;
- gli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile;

indice

gara europea mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera sss), 30 e 60 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del Codice, con facoltà per il Proponente di esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 183 comma 15 del d.lgs.18 aprile 2016 n. 50, avente ad oggetto la proposta di finanza di progetto presentata, ai sensi dell'articolo 183 comma 15 del Codice, dal Proponente Coopservice s.coop.p.a per la progettazione, la realizzazione e la successiva gestione, sull'Area Non Operativa dell'aeroporto in concessione a Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a., di un intervento di riqualificazione complessiva dell'Area suddiviso in due

lotti funzionali e funzionanti, non aggiudicabili separatamente (Lotto 1 – Arena Eventi Campovolo; Lotto 2 – Opere di Urbanizzazione per l’Area Servizi ed Accoglienza), progettazione, realizzazione e gestione attuate dall’aggiudicatario quale apportante industriale, ai sensi dell’articolo 2447 ter comma 1 lettera d) del codice civile, al Patrimonio Destinato a specifico affare costituito da Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a., apporto disciplinato tramite lo strumento della Subconcessione. (CUP G87B17000060003 - CIG 7045205F12).

La procedura aperta è regolata dalle disposizioni del Bando di Gara, dal presente Disciplinare di Gara e dai suoi allegati (parte integrante e sostanziale del Bando di Gara), dalla documentazione di gara tutta. Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Massimo Magnani, Dirigente dell’Area Competitività e Innovazione Sociale del Comune di Reggio Emilia.

La documentazione di gara comprende:

- il Bando di Gara;
- il Disciplinare di Gara e i suoi allegati;
- gli elaborati della Proposta presentata dal Proponente;
- la Convenzione stipulata da Aeroporto e Regione Emilia Romagna in data 7/16 gennaio 2017 (Convenzione RER).

Con la locuzione “*Stazione Appaltante*”, utilizzata nel significato di cui all’articolo 3 comma 1 lettera o) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si indica, nel prosieguo, Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a., fermo restando che la presente procedura non è riferita ad un appalto ma ad un rapporto di partenariato pubblico privato ai sensi della Parte IV, Titolo I del Codice.

Parte I

Norme integrative del Bando di Gara

I.1 Organismo di diritto pubblico concedente.

Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a., via dell’Aeronautica 15, 42124 Reggio Emilia, C.F. 80026270357, P.I. 00904460359, Capitale Sociale 2.300.000,00 i.v., iscritta al Reg. Imp. di Reggio Emilia n. 80026270357 – Rea 108946, attraverso il proprio Patrimonio Destinato di cui ai punti 9 e 10 della sopraestesa premessa, costituito ai sensi dell’articolo 2447 bis comma 1 lettera a) del codice civile per la realizzazione, in via esclusiva, dell’Intervento oggetto della Proposta di finanza di progetto (nel contesto del presente Disciplinare, “*Patrimonio Destinato*”). Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a. è concessionaria da ENAC del sedime aeroportuale di Reggio Emilia in forza degli atti di cui ai punti 2. e 3. della sopraestesa premessa, concessione che, per quanto attiene l’Area Non

Operativa dell'aeroporto, è stata inserita tra i beni del Patrimonio Destinato. Il rapporto con il terzo, apportante "*industriale*" al Patrimonio Destinato, selezionato mediante la presente procedura aperta, verrà disciplinato tramite un rapporto di Subconcessione nel quale il Patrimonio Destinato di Aeroporto di Reggio Emilia assumerà il ruolo di concedente e l'operatore economico aggiudicatario quello di Subconcessionario apportante industriale al Patrimonio Destinato. Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a., sulla base di apposito rapporto convenzionale, riceve supporto dal Comune di Reggio nell'Emilia per lo svolgimento della attività quale stazione appaltante nel corso della procedura di gara. Si riproducono di seguito gli indirizzi e i punti di contatto, già evidenziati in Bando di Gara. Indirizzo postale: Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a. c/o Comune di Reggio Emilia – Archivio Generale – Sezione Protocollo – via Mazzacurati 11 – Reggio nell'Emilia 42122 – Italia. Punto di contatto: Comune di Reggio Emilia – UOC Appalti e Contratti – via San Pietro Martire 3. Telefono 0522-456367 Fax 0522-456037. Posta elettronica: garesenzacarta@municipio.re.it indirizzo generale della Amministrazione Aggiudicatrice: (URL) <http://www.comune.re.it> Indirizzo del Profilo del committente: (URL) <http://www.comune.re.it/gare> Accesso elettronico alle informazioni: (URL) garesenzacarta@municipio.re.it.

I.2 Oggetto della Concessione.

I.2.1 La procedura di gara ha ad oggetto, ai sensi dell'articolo 183 comma 15 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la individuazione di un operatore economico che, nei confronti del Patrimonio Destinato di Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a., assuma la qualità di soggetto terzo apportante "*industriale*", ai sensi dell'articolo 2447 ter comma 1 lettera d) del codice civile, e che in tale qualità si obblighi nei confronti di Aeroporto ad apportare al Patrimonio Destinato, sulla base e in forza di rapporto convenzionale di subconcessione costituito con questo, la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, l'esecuzione delle opere, la gestione funzionale ed economica delle opere realizzate, in conformità alla Proposta di cui al punto 17 della sopraestesa premessa nonché all'offerta che risulterà aggiudicataria, il tutto nel rispetto di quanto definito dalla lex specialis della procedura aperta e dagli atti che ne costituiscono parte integrante.

I.2.2 L'operatore economico che si renderà aggiudicatario avrà diritto di utilizzare e gestire l'Opera oggetto della Proposta e dell'offerta di gara alle condizioni e assumendo gli obblighi tutti definiti dalla convenzione di

Subconcessione, come integrati dall'offerta presentata in gara e per l'intero periodo di durata del rapporto convenzionale di Subconcessione che verrà costituito con il Patrimonio Destinato di Aeroporto. Fermo quanto risulterà all'esito della procedura di gara, il Subconcessionario corrisponderà un canone di Subconcessione in favore del Patrimonio destinato, nell'importo che verrà determinato all'esito della procedura aperta. E' prevista la corresponsione di un Prezzo da parte del Patrimonio destinato in favore del Subconcessionario apportante industriale, pari al contributo di cui al successivo capoverso I.2.3.1 del comma I.2.3, corresponsione subordinata all'effettiva erogazione del contributo da parte della Regione Emilia Romagna in conformità a quanto previsto dalla Convenzione RER di cui al punto 16. della sopraestesa premessa e a quanto nel dettaglio previsto dalla Parte V del presente Disciplinare di Gara.

I.2.3 L'intervento oggetto della Proposta di finanza di progetto (nel seguito, "*Intervento*") è localizzato sull'Area Non Operativa dell'Aeroporto di Reggio Emilia e consta della progettazione, costruzione e gestione di due Lotti autonomi, funzionali e funzionanti, costituiti, in estrema sintesi e rinviando per ogni migliore dettaglio al Progetto di Fattibilità, da:

I.2.3.1 Arena Eventi Campovolo (Lotto 1), oggetto di finanziamento POR FESR 2014-2020 Asse 5 – Azione 6.7.1 per euro 1.700.000,00 (unmilionesettecentomilavirgolazerozero) per una spesa ammessa pari a euro 4.929.183,80 (quattromilioninovecentotrentinovemilacentoottantatrevirgolaottanta), finanziamento assegnato ad Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a. e da questa conferito nel Patrimonio Destinato. Il finanziamento, una volta erogato dalla Regione, verrà trasferito quale Prezzo, ai sensi dell'articolo 165 comma 2 del Codice, all'operatore economico aggiudicatario ai soli fini del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario dell'intervento sul Lotto. Resta fermo quanto previsto al precedente comma I.2.2. L'Intervento sarà realizzato dal Patrimonio Destinato tramite l'operatore economico aggiudicatario quale apportante industriale, regolando il rapporto per mezzo di Subconcessione e con l'apporto delle risorse finanziarie e industriali messe a disposizione dall'apportante;

I.2.3.2 Opere di urbanizzazione per l'Area per Servizi di Accoglienza (Lotto 2), non oggetto di alcun finanziamento pubblico. L'Intervento sarà realizzato dal Patrimonio Destinato tramite subconcessione e l'apporto delle risorse finanziarie e industriali messe a disposizione dall'apportante, secondo quanto evidenziato dall'ultima parte del capoverso I.2.3.1.

I due Lotti sono parte dell'unico Intervento descritto dalla Proposta e sono da aggiudicarsi ad un unico operatore economico. Per la descrizione nel dettaglio dell'Intervento si rinvia agli elaborati della Proposta rassegnata dal Proponente di cui all'elenco riportato al punto 17. della sopraesesa premessa, parte costitutiva degli atti di gara. Fermo restando il predetto rinvio, di seguito si riporta una sintesi dei profili descrittivi dell'Intervento.

I.2.4 L'Area Non Operativa dell'aeroporto, è individuata al Catasto terreni del Comune di Reggio Emilia con il fg. 138 mappale 58 parte e con il fg. 139 mappali 22 e 24, per un'estensione di circa 254.000 mq. L'area è delimitata ad ovest da Via dell'aeronautica, a nord dagli argini del Canale di Reggio, ad est dal torrente Rodano e a sud dall'area operativa dell'aeroporto, prevalentemente recintata con rete metallica plastificata su pali infissi nel terreno. L'area è accessibile direttamente da Via dell'aeronautica e da Via P. Montagnani Marelli con percorsi carrabili ed è direttamente collegata a nord con la Pista ciclabile Reggio Emilia – Gavassa, tramite il sottopassaggio pedonale e ciclabile di attraversamento della tangenziale. L'area si presenta allo stato attuale come area pianeggiante prevalentemente non edificata, ma quasi interamente percorsa da una viabilità di servizio che forma quadranti regolari e alternati di aree verdi e di ampi piazzali asfaltati. La porzione più ad est ospita l'attuale arena con rilievi in terreno, realizzati artificialmente per formare un anfiteatro in erba che può ospitare fino a 15.000 persone. Nell'area sono presenti strutture edilizie, alcune delle quali funzionali all'attività aeroportuale, per le quali Aeroporto prevede la ricollocazione o la riqualificazione nel proprio Programma di Intervento per l'affidamento in concessione. Il progetto di Arena Campovolo intende ricomporre in un sistema organico, unitario e riconoscibile, due diverse modalità di uso dello spazio aperto e due diverse opportunità con cui incidere positivamente sulla vita sociale, culturale ed economica della Città (corrispondenti ai due Lotti dei quali si compone l'Intervento). Il Progetto di

Fattibilità sviluppa un disegno unitario dell'intero ambito lungo le direttrici principali con direzione est-ovest, riqualificando le strade di penetrazione esistenti, fino ad aprirsi verso l'arena spettacoli, formando due ampie aree attrezzabili per eventi o spettacoli di minore entità. L'area ad ovest, così riqualificata, permette la realizzazione di ampie aree per l'allestimento di fiere e manifestazioni temporanee, sulle quali posso essere disposte ordinatamente strutture leggere e temporanee, quali tensostrutture o prefabbricati leggeri, oltre che organizzare e gestire al meglio l'accoglienza per i grandi eventi. L'area centrale dell'ambito si estende uniformemente da sud a nord formando un grande piazzale per l'accesso all'arena spettacoli, mentre l'"anima" del progetto Campovolo è rappresentata dall'Arena verde e dal sistema di percorsi, attrezzature e spazi collaterali, che insieme generano la spina dorsale e la testa del Parco e lo rendono flessibile ad un uso intensivo e specifico in alcuni periodi dell'anno quale scenario per ospitare grandi eventi. In seconda battuta un Parco urbano - un'area di 25 ettari riconsegnata alla Città e resa fruibile, sicura e piacevole, connessa al centro storico e servita da mezzi pubblici, aperta quotidianamente, e organizzata come un mosaico di paesaggi in cui il cittadino potrà ritrovare aree naturalistiche, sia boscate che a radura, percorsi, spazi attrezzati, un paesaggio ricco, stimolante e "abitato", capace di confrontarsi con le migliori esperienze di parchi urbani ed extraurbani italiane ed europee, e proiettare ulteriormente Reggio Emilia nel panorama delle città "verdi" per vocazione, attrezzature, dotazioni di spazi aperti pro-capite, sistemi di mobilità sostenibile.

- I.2.5** Il progetto vuole creare una grande arena attrezzata per spettacoli capace di poter ospitare eventi fino a 100.000 spettatori. Lo schema prevede un grande spazio interno con una lieve pendenza del 4/5%, per migliorare la visibilità interna, delimitato da un grande rilevato in materiale di riporto di altezza massima di circa 5 metri. La pendenza del rilevato perimetrale si attesta intorno al 12% per garantire la sicurezza sia nella salita che nella discesa degli spettatori anche in caso di emergenza. Il sistema è stato studiato per avere un grado di flessibilità tale da permettere di ospitare diversi tipi di concerti: eventi da 15.000, 50.000 e 100.000 persone. Nei concerti minori infatti è possibile chiudere parte dell'arena con strutture temporanee leggere per evitare la dispersione del pubblico e garantire lo spazio necessario all'evento. Il palco viene posto nella parte più bassa

dell'arena in posizione centrale e con un angolo visuale massimo di 110°. L'angolo indicato si riferisce ad un valore ottimale per permettere al pubblico di avere una buona visuale più o meno in tutta l'area interna dell'arena.

I.2.6 Per migliorare la gestione di accesso del pubblico e di controllo dei flussi di accesso il sistema arena prevede un doppio controllo di entrata: due primi punti di accesso sulla recinzione esterna e un successivo strappo del biglietto in un'area pianeggiante al di sopra del rilevato perimetrale ed in posizione frontale rispetto al palco. In questo modo si garantisce una migliore gestione della struttura durante i grandi eventi ed una migliore diffusione del pubblico all'interno dell'arena interna. Il sistema di fruibilità dei mezzi di soccorso prevede un percorso ad anello nell'area sicura esternamente al rilevato, uno perimetrale all'interno dell'arena e dei corselli interni, avente la doppia funzione di separare i vari settori e di permettere una buona accessibilità alle aree interne occupate dagli spettatori. Le uscite sono state collocate in prossimità dell'area backstage e posseggono dei percorsi riservati al di fuori delle aree aperte al pubblico. Sono stati anche previsti vari punti di presidio e di controllo all'interno dell'arena da verificare caso per caso con il personale di gestione degli eventi.

I.2.7 Elemento qualificante del Progetto di Fattibilità sono gli spazi di servizio e il backstage. Il progetto Arena Campovolo sarà il primo spazio all'aperto pensato e costruito appositamente per la musica. Nasce quindi dall'esigenza di prevedere un sistema integrato che possa offrire non solo le migliori condizioni di visibilità, acustica e servizi collegati per un pubblico che può raggiungere le centomila persone, ma anche tutti quegli spazi e quelle attrezzature che rendano più semplice, veloce ed economica la gestione dell'evento da parte delle società di organizzazione e produzione di concerti e manifestazioni. Si prevedono quindi accessi dedicati per i mezzi di servizio, piazzali di manovra e carico-scarico (dimensionati per la movimentazione e lo stazionamento di 15 - 20 autoarticolati), un'area palco capace di ospitare anche palchi da 40 x 90 m, strutture prefabbricate modulari di supporto per gli operatori (con depositi, spogliatoi, mensa, servizi); gli spazi per gli artisti e il management; le sale regia e un centro controllo sicurezza.

- I.2.8** Altro elemento centrale è l'integrazione con il sistema del verde di Reggio Emilia. La fascia longitudinale est-ovest del Campovolo rappresenta una vasta area di campagna protesa verso il centro storico, una sorta di cuneo verde collegato ad un'area strategica per il futuro della città (stazione FS, Piazzale Europa, Tecnopolo, centro per l'infanzia Loris Malaguzzi, area ex Reggiane) e che costituisce quindi una penetrazione di connessione col sistema del verde a cintura che fascia l'abitato urbano di Reggio Emilia.
- I.2.9** Il Progetto di fattibilità tecnica ed economica prefigura l'utilizzo temporaneo di una parte dell'Area Operativa dell'aeroporto quale area da destinare alla sosta dei veicoli in occasione di specifici eventi di grande impatto che lo rendano necessario, parte che sarà preventivamente individuata a tal fine da Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a. con determinazione da assentirsi da ENAC. **Questa area e il suo utilizzo non sono in alcun modo oggetto della presente procedura aperta**, essendo estranei a quanto inserito nel Patrimonio Destinato e comunque al prefigurato oggetto della Subconcessione. Aeroporto definirà in una fase successiva, previa autorizzazione di ENAC, le modalità di individuazione delle aree da destinare al predetto utilizzo temporaneo e le forme di gestione del servizio di parcheggio, provvedendo se del caso al suo successivo affidamento, sempre nel rispetto della disciplina di cui al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in tempi coerenti con l'utilizzo prefigurato dal Progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'inizio della attività di gestione dell'Intervento.
- I.2.10** Il Comune di Reggio Emilia, d'intesa con Aeroporto, anche in previsione della attivazione della fase gestionale dell'Intervento, convocherà uno o più tavoli, estesi alla Provincia di Reggio Emilia, alla Regione Emilia Romagna, alle associazioni di categoria e ai portatori di interesse, tavoli ai quali inviterà a partecipare il Subconcessionario, al fine di discutere, nel pieno rispetto della autonomia imprenditoriale e dei distinti ruoli dei partecipanti, possibili iniziative di promozione territoriale e turistica della Città di Reggio Emilia, anche attraverso l'approfondimento di possibili integrazioni degli eventi programmati nell'Arena Campovolo con iniziative sul territorio, funzionali a creare sinergie operative e comunicative e a creare un "effetto volano" a carattere bidirezionale.

I.3 Durata della Concessione.

La Concessione avrà durata di anni 18 (diciotto) a decorrere dalla data di stipula

della Convenzione, durata valutata sostenibile e coerente con gli oneri dell'Intervento individuati dal Piano Economico Finanziario asseverato posto a base di gara.

I.4 Rischio operativo ed equilibrio economico finanziario.

In conformità al disposto dell'articolo 165 del Codice, la maggior parte dei ricavi di gestione del Subconcessionario apportante industriale provengono in via esclusiva dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tale struttura trasferisce in capo al Subconcessionario, integralmente, il rischio operativo, come definito all'articolo 3 comma 1 lettera zz) del Codice. Le condizioni di equilibrio economico finanziario da utilizzare per la formalizzazione dell'offerta in gara sono indicativamente descritte nel Piano Economico Finanziario costituente allegato agli atti di gara, documento al quale si rinvia. Ai soli fini del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario definito dall'articolo 3 comma 1 lettera fff) del Codice, è stabilito un Prezzo, consistente nel contributo pubblico per euro 1.700.000,00 (unmilionesettecentomilavirgolazerozero) per una spesa ammessa pari a euro 4.929.183,80 (quattromilioninovecentoventinovemilacentottatrevirgolaottanta) oggetto di finanziamento POR FESR 2014-2020 a valere sull'Asse 5 Azione 6.7.1 di cui al punto 22 della sopraestesa premessa (nel seguito, il "*Contributo*"), Contributo assegnato ad Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a. per la realizzazione dell'Arena Eventi Campovolo, dalla società inserito in Patrimonio Destinato e da questo erogato in favore del Subconcessionario a titolo di prezzo (nel seguito, il "*Prezzo*"). Il Prezzo verrà corrisposto dal Concedente al Subconcessionario soltanto una volta che lo stesso sia stato effettivamente erogato dalla Regione Emilia Romagna, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione stipulata da Aeroporto e Regione Emilia Romagna nonché dagli atti dalla stessa richiamati, secondo quanto previsto dalla successiva Parte V del presente Disciplinare di Gara. Il Subconcessionario assumerà nei confronti del Patrimonio Destinato di Aeroporto l'obbligo di porre in essere ogni e qualsiasi atto sia necessario o opportuno, ai sensi di legge, ai sensi della Convenzione RER, ai sensi della Convenzione di Subconcessione, al fine di determinare i presupposti per l'erogazione del Contributo da parte della Regione Emilia Romagna, assumendo ogni responsabilità nel caso in cui il Contributo non venisse in tutto o in parte erogato o revocato per sua colpa o comunque per suo fatto. A tal fine il Subconcessionario dichiarerà la propria piena ed integrale conoscenza in ordine alla disciplina che regola l'erogazione del Contributo e si impegnerà a porre in essere quanto di sua competenza per

consentirne il rispetto. Si obbligherà altresì all'integrale rispetto della Convenzione RER e degli atti da questa richiamati, impegnandosi a porre in essere ogni adempimento per una corretta e completa rendicontazione, presupposto indispensabile per l'effettiva erogazione e per il mantenimento del contributo, anche ai sensi della sovraordinata disciplina normativa europea e Regionale.

I.5 Importo stimato dell'Intervento. Importo stimato per ciascun Lotto. Categorie e classifiche.

L'investimento per la progettazione e la realizzazione dell'Intervento, determinato anche sulla base del calcolo sommario della spesa costituente parte integrante del Progetto di Fattibilità, ai principali fini della individuazione dei requisiti di ammissione alla procedura aperta nonché della valutazione della anomalia delle offerte, è pari a euro 5.872.000,00 (cinquemilionioottocentosestantaduemila/00), al netto dell'iva, articolato come segue:

Lotto 1	
Opere Arena Spettacoli	
1 - Creazione collina artificiale	1.561.240,00
2 - Area palco	480.500,00
3 - Percorsi pavimentati e sistema recinzioni	855.000,00
4 - Opere impiantistiche	880.000,00
5 - Sistema di collegamento all'arena spettacoli	510.795,00
Lotto 1 – Subtotale 1 + 2 + 3 + 4 + 5	4.287.545,00
Lotto 2	
Opere urbanizzazione area per servizi ed accoglienza	
6 - Altre urbanizzazioni e aree dell'accoglienza	904.905,00
Lotto 2 – Subtotale 6	904.905,00

Costi della sicurezza	80.000,00
Totale opere e sicurezza	5.272.450,00
Spese tecniche generali	540.045,00
Espropri	40.000,00
Imprevisti	19.505,00
Totale Generale	5.872.000,00

L'Intervento è identificato in riferimento alle seguenti categorie generali di lavori, per gli importi e le classifiche indicati

Categoria	Descrizione	Classifica	Importo
OG1	Edifici civili e industriali	V	4.392.440,00
OG11	Impianti tecnologici	III	880.000,00

Oltre all'investimento sopra indicato il Piano Economico Finanziario asseverato ha considerato ulteriori oneri derivanti dall'obbligo di rimborso dei costi sostenuti dal Concedente per la totalità degli atti posti in essere in funzione della proposta di finanza di progetto, ivi compresi i costi inerenti l'istruttoria della procedura funzionale alla partecipazione al Bando POR FESR e i costi per la predisposizione della procedura di gara, oneri complessivamente quantificati, in via presuntiva, in euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero). Conseguentemente, il totale degli investimenti previsti ammonta a complessivi euro 5.972.000,00 (cinquemilioninovecentosettantaduemilia virgola zero zero).

- I.6 Canone di Subconcessione.** E' previsto che il Subconcessionario, nell'ambito del suo apporto al Patrimonio Destinato, corrisponda al Patrimonio Destinato un canone di concessione su base annua per l'intera durata della Subconcessione. L'entità del canone da corrispondere in favore del Patrimonio Destinato del Concedente è oggetto di offerta al rialzo in sede di gara. La base di gara è fissata in un canone annuo pari a euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero), al netto dell'IVA e comunque di ogni e qualsiasi onere di carattere fiscale che tempo per tempo fosse dovuto sulla base della disciplina normativa vigente. Sono previsti sistemi di adeguamento e di integrazione del canone di concessione, secondo quanto indicato nella bozza di Convenzione.
- I.7 Condizioni per la sottoscrizione della Convenzione.** Trova applicazione il disposto dell'articolo 165 comma 3 e 4 del Codice. La sottoscrizione del contratto afferente l'apporto al Patrimonio Destinato e della relativa Subconcessione avrà luogo soltanto dopo la presentazione da parte dell'aggiudicatario di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera. Il contratto di Subconcessione è risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto di Subconcessione. L'offerta da parte degli operatori economici concorrenti deve essere corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziari contenente manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario. Successivamente alla aggiudicazione il Concedente e l'aggiudicatario, nell'ambito di un calendario di incontri fissato ai sensi del comma

1 bis dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241, declineranno i contenuti della lex specialis di gara, dell'offerta presentata in gara dall'aggiudicatario e dello Schema di Convenzione presentato in gara dall'aggiudicatario, redigendo il testo della Convenzione di Subconcessione.

I.8 Soggetti ammessi alla gara.

I.8.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici rientranti nelle definizioni e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 45, 47, 48, 183 comma 8, 15 e 17 del Codice, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

I.8.1.1 operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'articolo 45, comma 2, del Codice;

I.8.1.2 operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli articoli 47 e 48 del Codice;

I.8.1.3 operatori economici stabiliti in altri Stati membri della Unione Europea o comunque non stabiliti in Italia, alle condizioni di cui all'articolo 45 comma 1 del Codice nonché del presente Disciplinare di Gara.

I.8.2 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 183 comma 8, 95, 47 e 48 del Codice.

I.9 Condizioni di partecipazione.

I.9.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

I.9.1.1. i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;

I.9.1.2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

I.9.1.3 le condizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

- I.9.2** Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
- I.9.3** Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
- I.9.4** Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 42, comma 2, lettera c), (consorzi stabili).
- I.9.5** Si ricorda che, l'articolo 13 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, nel testo vigente, dispone quanto segue "*1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, **non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o***

privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale ... 4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli".

I.10 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.

I.10.1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'articolo 81 del Codice, attraverso l'utilizzo della Banca dati Centralizzata gestita dal MIT (Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici), anche in relazione a quanto indicato nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

I.10.2 Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 81, 85, 86 e 88 del Codice.

I.10.3 In considerazione dei problemi operativi evidenziati dal sistema nel suo primo periodo di applicazione obbligatoria a tutte le procedure per le quali sia acquisito il CIG (assenza di garanzie sulla celerità di gestione; frequenti difficoltà nell'adempiere tempestivamente alle richieste formulate dagli utenti) e tenuto conto degli effetti derivanti da eventuali dilatazioni dei tempi di conduzione della procedura di gara, questa Stazione Appaltante ritiene necessario riservarsi la facoltà, come effettivamente si riserva, di procedere alla verifica dei requisiti di partecipazione anche utilizzando il tradizionale metodo cartaceo, ai sensi degli articoli 85 e 86 del Codice.

I.11 Sopralluogo. Documentazione di gara.

I.11.1 La partecipazione alla procedura aperta è subordinata, **a pena di esclusione dalla gara**, alla presa visione dei luoghi ove dovranno essere eseguiti i lavori e l'Intervento. L'adempimento è condizione di ammissibilità della presentazione dell'offerta, sì che, in assenza, si procederà alla esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

I.11.2 Al sopralluogo di cui al precedente comma I.11.1 si darà corso, alla presenza del RUP o di un suo delegato a far data dal giorno 02 maggio 2017. Il punto di ritrovo sarà l'area cortiliva antistante la sede di Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a..

I.11.3 Il sopralluogo dell'area potrà essere eseguito solo e soltanto previa prenotazione (indicando la ragione sociale dell'operatore economico ed i recapiti telefonici e fax) entro e non oltre il giorno precedente a quello previsto per il sopralluogo: - a mezzo fax al n. tel. 0522/456037: - a mezzo e-mail: garesenzacarta@municipio.re.it. Il rispetto dei tempi e delle

modalità che verranno indicate è tassativo ed inderogabile. Il sopralluogo alle aree di Intervento dovrà avvenire alle condizioni di cui ai comma I.11.4 e I.11.5 a pena di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara.

I.11.4 Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente da un legale rappresentante dell'Operatore Economico o dal direttore tecnico dell'Operatore medesimo, o da altro soggetto munito di procura notarile o da dipendente dell'Operatore Economico. Per i raggruppamenti temporanei d'impresе, anche se non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente dal legale rappresentante (o da uno dei soggetti sopraelencati) dell'operatore economico indicato come capogruppo del RTI; per i consorzi e i gruppi Geie il sopralluogo potrà essere effettuato da uno degli operatori economici facenti parte del consorzio o del gruppo.

I.11.5 Al sopralluogo il soggetto preposto, ai sensi del comma precedente, potrà rappresentare un solo operatore economico, *pena il mancato rilascio dell'attestazione/dichiarazione per tutte gli operatori economici rappresentati*, e dovrà presentarsi munito di documento d'identità e di documenti che consentano di verificare la qualità di legale rappresentante o di direttore tecnico (da dimostrare tramite copia del certificato della Camera di Commercio) o di procuratore (da dimostrare tramite copia della procura). Qualora il sopralluogo venga effettuato da dipendente dell'operatore economico, questi dovrà presentarsi munito di documento d'identità e di dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, esclusivamente del legale rappresentante della ditta, su carta intestata dell'operatore economico, e corredata da una fotocopia del documento d'identità valido del sottoscrittore, con il quale attesta che la persona incaricata è dipendente dell'operatore economico.

I.11.6 La partecipazione alla procedura aperta è altresì subordinata alla acquisizione del CD contenente tutti gli elaborati amministrativi e di progetto inerenti la gara. Il CD sarà acquisibile presso il Comune di Reggio Emilia - U.O.C. Acquisti Appalti e Contratti - via San Pietro Martire 3, negli orari di apertura al pubblico dello stesso (dal lunedì al venerdì 08,30/13,00) *dietro pagamento di 10,00 euro*, con le seguenti modalità:

- sul c/c postale n. 13831425 intestato a Comune di Reggio Emilia, Piazza Prampolini 1, 42121 – Reggio Emilia, indicando quale causale di versamento il nome dell'impresa e l'oggetto della gara;

- a mezzo POS BANCOMAT presso lo stesso ufficio Gare (no carte di credito o multi-funzionali, carte prepagate o Bancoposta).
- presso la Tesoreria Comunale, previo ritiro del bollettino di pagamento U.O.C. Appalti e Contratti.

I.12 Quesiti e richieste chiarimenti.

I.12.1 E' possibile sottoporre alla Stazione Appaltante quesiti, richieste di chiarimenti, richieste di altra natura relativi agli atti di gara e alla presente procedura tramite atti scritti da inoltrare al RUP o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comune.reggioemilia@cert.provincia.re.it, o mediante e-mail all'indirizzo garesenzacarta@municipio.re.it, o mediante fax al numero 0522 456037. L'inoltro di quesiti, richieste di chiarimenti, altre richieste sarà ammesso sino alle ore 12 (dodici) del giorno 10/06/2017 (dieci giugno duemiladiciassette) Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Non sono ammessi quesiti formulati verbalmente.

I.12.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, mediante telefax o posta elettronica certificata, almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

I.12.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate sul profilo di committente in forma anonima all'indirizzo internet www.comune.re.it/gare nella pagina relativa alla presente procedura.

I.13 Modalità di presentazione della documentazione.

I.13.1 Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e le ulteriori dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente

una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

- b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c. dovranno essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

I.13.2 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

I.13.3 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

I.13.4 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

I.13.5 Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante, entro i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83 del Codice.

I.13.6 Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'articolo 83 comma 9 del Codice, **costituisce causa di esclusione**. La sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 83 comma 9 del Codice è fissata in euro 5.000,00 (cinquemila/00).

I.13.7 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

I.14 Comunicazioni.

I.14.1 Salvo quanto disposto agli articoli I.12 e I.13 del presente Disciplinare di Gara, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica e

all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o al numero di fax indicati dai concorrenti o, in mancanza, desumibili dal Registro delle Imprese. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni agli indirizzi predetti.

I.14.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

I.14.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

I.15 Subappalto.

I.15.1 Il subappalto è disciplinato dagli articoli 174 e 30 del Codice.

I.15.2 Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di Subconcessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per assumere la qualità di apportante industriale e ottenere la Subconcessione, né le imprese ad esse collegate; una volta che sia costituita una società di progetto, in conformità all'articolo 184 del Codice e al successivo articolo I.22 del presente Disciplinare di Gara, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184. Essendo la presente procedura di finanza di progetto di importo superiore alla soglia di cui all'articolo 35 comma 1 lettere a) del Codice, e non essendo per essa necessaria una particolare specializzazione, gli operatori economici che intendano avvalersi del subappalto e che non siano microimprese, piccole e medie imprese, in sede di offerta dovranno indicare, ai sensi dell'articolo 174 comma 2 del Codice, una terna di nominativi di subappaltatori, sempre che risulti possibile reperire sul mercato una terna di nominativi di subappaltatori da indicare, atteso l'elevato numero di operatori che svolgono dette prestazioni.

I.15.3 L'offerente ha l'obbligo di dimostrare, nei casi di cui al comma I.15.2, l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali appositamente

verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

I.15.4 Successivamente all'aggiudicazione della Subconcessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa, il Subconcessionario indica alla Stazione Appaltante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il Subconcessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la Subconcessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori.

I.15.5 Il Subconcessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. Il Subconcessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

I.15.6 L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

I.16 Diritto di prelazione.

I.16.1 Ai sensi dell'articolo 183 comma 15 del Codice, il Promotore è titolare del diritto di prelazione, in conformità a quanto previsto dalla richiamata disposizione normativa e comunque a quanto previsto dalla lex specialis di gara.

I.16.2 Se il Promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

I.16.3 Se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della Proposta, in conformità a quanto dichiarato nell'apposito documento facente parte della Proposta medesima.

I.16.4 Se il Promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del Promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui all'art. 183 comma 9 del Codice.

I.16.5 Trovano applicazione le disposizioni del Codice in materia di prelazione del Promotore e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni di legge in materia di prelazione legale.

I.17 Ulteriori disposizioni.

I.17.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

I.17.2 È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della procedura o, se aggiudicata, di non stipulare la convenzione di Subconcessione. E' altresì facoltà della Stazione Appaltante interrompere o revocare il presente procedimento nelle ipotesi di cui ai punti da 31 a 33 della premessa.

I.17.3 L'offerta vincolerà il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante.

I.17.4 Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela e fermo restando quanto previsto al precedente articolo I.7, nei casi consentiti dalle norme vigenti e fatta salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, la convenzione di Subconcessione verrà stipulata decorso il termine di 35 (trentacinque) giorni decorrente dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione della convenzione sono a carico dell'aggiudicatario. La convenzione sarà stipulata entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di efficacia della aggiudicazione definitiva.

I.17.5 La stipulazione della convenzione è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

I.17.6 In caso di offerte che conseguano uguale punteggio procederà mediante sorteggio.

I.17.7 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all'articolo 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

I.18 Garanzie richieste. Cauzione.

- I.18.1** L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da **garanzia provvisoria, come definita dall'articolo 93 del Codice**, per importo pari al 2% (dueper cento) del canone di concessione posto a base di gara calcolato per l'intero periodo di durata della concessione e così pari a euro 43.200,00 (quarantatremiladuecento virgola zero zero), costituita, a scelta del concorrente:
- a.** in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
 - b.** in contanti, con versamento sul conto corrente recante IBAN n. IT45 Z 05387 12810 000001126669 acceso presso BPER AGENZIA 10 piazza san Prospero RE intestato a Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a.;
 - c.** da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
- I.18.2** Dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario, di una compagnia di assicurazioni o di altro soggetto di cui al comma 3 dell'articolo 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'operatore economico risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli articoli 103 e 105 del d.lgs. 50/2015 in favore della stazione appaltante.
- I.18.3** In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
- I.18.3.1** essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'articolo 93 del Codice;
 - I.18.3.2** essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi

dell'articolo 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

I.18.3.3 riportare l'autentica della sottoscrizione;

I.18.3.4 essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

I.18.3.5 essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 90 (novanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

I.18.3.6 avere validità per 180 (centottanta) giorni a decorrere dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

I.18.3.7 qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

I.18.3.8 prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

I.18.4 Ai sensi dell'articolo 93 comma 7 e dell'articolo 103 comma 1 ultimo periodo del Codice, sia l'importo delle garanzie per la partecipazione alla procedura, sia l'importo della garanzia definitiva e di loro eventuali rinnovi è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L'importo delle garanzie e del loro eventuale

rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del *rating di legalità* o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social *accountability* 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

I.18.5 Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può

godere del beneficio delle riduzioni della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni;

- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'articolo 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

I.18.6 Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula della Convenzione, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'articolo 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

I.18.7 L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da **una ulteriore cauzione ai sensi dell'articolo 183 comma 13 del Codice**, in misura pari al 2,5% (due virgola cinque per cento) del valore dell'investimento come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara e, dunque da una ulteriore cauzione pari a euro 146.800,00 (centoquarantaseimilaottocento virgola zero zero). Lo svincolo di questa ulteriore cauzione avverrà, ove non utilizzata, contestualmente allo svincolo della garanzia provvisoria.

I.18.8 All'atto della stipulazione della Convenzione o in un momento successivo secondo quanto di seguito indicato, l'aggiudicatario deve presentare le seguenti garanzie.

I.18.8.1 La garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice.

I.18.8.2 La o le polizze assicurative di cui all'articolo 103, comma 7 del Codice per una somma assicurata:

- per i danni da esecuzione: euro 5.300.000,00 (cinquemilionitrecentomila/00) così suddivisi:

- partita 1 – opere ed impianti permanenti e temporanei pari ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00);
- partita 2 – opere ed impianti preesistenti. Garanzia prestata a P.R.A. (Primo Rischio Assoluto) pari ad euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00);
- partita 3 – costi demolizione e sgombero pari ad euro 300.000,00 (trecentomila/00);
- per la responsabilità civile verso terzi: euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

I.18.8.3 La cauzione di cui all'articolo 183 comma 13 (ultimo periodo) del Codice, deve essere prestata dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'Intervento. La mancata prestazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

I.18.8.4 Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione dovranno essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, **di una polizza di responsabilità civile professionale** per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza di responsabilità del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Subconcessionario dovesse sopportare per le varianti rese necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati.

I.18.8.5 Il Subconcessionario è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una **polizza indennitaria decennale** a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena

questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranò consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata.

I.18.9 Alle garanzie e cauzioni di cui al comma I.18.8 si applicano le disposizioni previste per il rilascio della garanzia provvisoria, in quanto applicabili.

I.19 Pagamento in favore dell'Autorità

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad euro 200,00 (duecento virgola zero zero) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 1377 del 21 dicembre 2016. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara. Ai fini dell'esecuzione del versamento i soggetti offerenti debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità e utilizzare il **CIG (Codice Identificativo Gara): 7045205F12, da riportare sul pagamento**. A comprova dell'avvenuto pagamento, mediante versamento on line, il partecipante deve allegare ai documenti di gara copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal Servizio riscossione contributi. A comprova dell'avvenuto pagamento, tramite c/c postale (o tramite bonifico bancario per il solo concorrente estero), il partecipante deve allegare ai documenti di gara la ricevuta in originale del versamento (o del bonifico bancario per il solo concorrente estero) ovvero fotocopia dello stesso, corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. Gli estremi del versamento non effettuati on-line sul Servizio riscossione contributi devono essere comunicati al Servizio riscossione contributi di ANAC.

I.20 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Qualificazione. Requisiti per la progettazione.

I.20.1 Gli operatori economici concorrenti, oltre ad essere iscritti al Registro delle Imprese (o ad analogo registro nella nazione di provenienza) per attività coincidenti con quelle della presente procedura di finanza di progetto sono tenuti a dimostrare la loro capacità economico-finanziaria mediante dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, secondo quanto indicato dal Bando di Gara e dal presente Disciplinare di Gara. A tal fine si precisa che, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del Codice *"alla procedura sono ammessi solo i soggetti in*

possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti ferma restando l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80". Si precisa altresì che, ai sensi dell'articolo 216 comma 14 del Codice *"fino all'adozione delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207".* L'articolo 83 del Codice disciplina i *"criteri di selezione e soccorso istruttorio".* Ad oggi ANAC non ha adottato linee guida in relazione a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 83 del Codice. Conseguentemente, trova applicazione la disciplina prevista dall'articolo 95 del d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 concernente i *"requisiti del concessionario"*, articolo che è Parte del Titolo III del Regolamento dichiarato ultrattivo dal richiamato articolo 216 comma 14 nonché dallo stesso articolo 83 comma 2 del Codice.

I.20.2 I concorrenti che intendano partecipare alla presente procedura aperta, devono essere in possesso, anche associando o consorziando altri soggetti, dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi.

I.20.2.1 Fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni solari antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'Intervento e così, nei cinque anni solari antecedenti la pubblicazione del bando, un fatturato medio non inferiore a euro 587.200,00 (cinquecentottantasettemiladuecentovirgolazerozero).

I.20.2.2 Capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'Intervento e così non inferiore a euro 293.600,00 (duecentonovantatremilaseicentovirgolazerozero).

I.20.2.3 Svolgimento negli ultimi cinque anni solari di servizi affini a quelli previsto dall'Intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'Intervento, e così, nei cinque anni solari antecedenti la pubblicazione del bando, un fatturato per servizi affini a quelli previsti dall'Intervento pari a euro 293.600,00 (duecentonovantatremila seicentovirgolazerozero).

- I.20.2.4** Svolgimento negli ultimi cinque anni solari di almeno un servizio affine a quelli previsti dall'Intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'Intervento, e così nei cinque anni solari antecedenti la pubblicazione del bando almeno un servizio affine a quello previsto dall'Intervento per un importo medio rapportato ad anno per l'intera durata del servizio pari almeno a euro 117.440,00 (centodiciassettemilaquattrocentoquarantavirgolazerozero).
- I.20.3** In alternativa ai requisiti previsti dai capoversi I.20.2.3 e I.20.2.4 del precedente comma I.20.2, il concorrente può incrementare i requisiti previsti dai capoversi I.20.2.1 e I.20.2.2 nella misura di 3 (tre) volte, ovvero dichiarare l'effettivo possesso:
- I.20.3.1** di un fatturato medio, da calcolarsi in conformità al capoverso I.20.2.1, non inferiore a euro 1.761.600,00 (unmilionesettecentosessantunomilaseicentovirgolazerozero);
- I.20.3.2** di un capitale sociale non inferiore a euro 880.800,00 (ottocentottantamilaottocentovirgolazerozero).
- I.20.4** Qualora i concorrenti intendano eseguire i lavori costituenti l'Intervento con la propria organizzazione di impresa, devono essere in possesso di attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate rispetto a quelle indicate all'articolo I.5 del presente Disciplinare di Gara. Qualora il concorrente individuato quale Subconcessionario apportante industriale non sia qualificato per l'esecuzione dei lavori e per la loro realizzazione debba avvalersi di operatori economici terzi troveranno applicazione le disposizioni di cui alla Parte III del Codice. Si rinvia comunque al contenuto dell'articolo 95 del Regolamento.
- I.20.5** I concorrenti sono tenuti altresì ad individuare e designare i soggetti ai quali verrà demandata la progettazione dell'Intervento.
Le categorie e classi relative alla progettazione dell'opera, riferite alla declaratoria del Decreto del Ministero della Giustizia n. 43 del 31/10/2013, sono preliminarmente definite nella tabella seguente.

Descrizione opere	Importo dei lavori	ID. Opere	L. 143/49 Classi e categorie	Corrispondente categoria del DPR 207/2010
-------------------	--------------------	-----------	---------------------------------	-------------------------------------------

Edifici civili e industriali	4.392.440,00	E.13	I/d	OG 1
Impianti tecnologici	880.000,00	I/b	III/c	OG 11

Per il corretto svolgimento delle attività professionali previste, è stimata la necessità di garantire l'opera di almeno n. 5 (cinque) figure professionali.

I.20.6 I soggetti designati per la progettazione (compreso l'eventuale staff tecnico dell'impresa concorrente, in possesso dell'attestazione per la progettazione e costruzione per la classe d'importo adeguata e per tutte le categorie dei lavori oggetto del presente disciplinare di gara corrispondenti alle suddette categorie professionali) devono possedere oltre alle necessarie qualifiche professionali, a pena di esclusione, i seguenti requisiti, nel rispetto dei principi di adeguatezza, attinenza e proporzionalità.

I.20.6.1 Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio di calendario antecedente la pubblicazione del bando (2012-2015), per un importo complessivo pari al doppio dell'importo indicato dagli atti di gara e così pari a euro 1.100.000,00 (unmilione centomila virgolazerozero).

I.20.6.2 Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni solari antecedenti la pubblicazione del bando di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad almeno 8.000.000,00 (ottomilione virgolazerozero) calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie.

I.20.6.3 Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni solari antecedenti la data di pubblicazione del bando, di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle

elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomilavirgolazerozero), calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione a quelli oggetto della procedura aperta.

I.20.6.4 Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni solari antecedenti la pubblicazione del bando (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), in una misura pari alle unità stimate nella lex specialis per lo svolgimento dell'incarico aumentate di una unità.

I.20.6.5 Per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, in misura pari alle unità stimate nella lex specialis per lo svolgimento dell'incarico, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

I.20.7 I servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio solare antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. Nel

caso di partecipazione di un gruppo di progettazione i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, previsti per la singola società o professionista concorrente, devono essere posseduti dal gruppo di progettazione cumulativamente. Ai fini della comprova di quanto previsto nei paragrafi che precedono, il progettista/progettisti deve allegare una distinta dei servizi tecnici svolti, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, completa, per ciascun lavoro, del committente, della suddivisione in classi e categorie con i relativi importi del costo di costruzione, dei periodi di inizio e ultimazione. Nel caso di imprese in possesso di attestazione SOA in corso di validità per progettazione e costruzione i concorrenti dovranno autocertificare allo stesso modo il possesso dei requisiti e su successiva richiesta della stazione appaltante, dimostrare il possesso di tali requisiti con riferimento ai progetti redatti direttamente dalla struttura tecnica, determinando i corrispettivi sulla base di quelli che sarebbero spettati a professionisti non appartenenti alla suddetta struttura tecnica in base alla tariffa professionale vigente al momento della redazione dei progetti. I progettisti non devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 80 del Codice.

I.20.8 I raggruppamenti temporanei devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio delle professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza.

I.20.9 Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto incaricato, la progettazione deve essere espletata da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

I.21 Avvalimento.

I.21.1 In attuazione del disposto dell'articolo 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell'articolo 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni

oggetto del contratto.

I.21.2 Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 89 del Codice.

I.22 Società di Progetto.

I.22.1 L'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto ai sensi dell'articolo 184 del Codice, nelle forme ivi contemplate. La Società di Progetto, ove tempestivamente costituita, potrà stipulare direttamente la Convenzione. L'ammontare del capitale sociale sarà non inferiore a quello minimo previsto per legge in relazione alla forma societaria prescelta dall'aggiudicatario tra quelle normativamente previste. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. La Società di Progetto così costituita assume la qualità di apportante industriale Subconcessionario, subentrando all'aggiudicatario nell'apporto al Patrimonio Destinato regolato dalla Subconcessione, senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. La costituzione della Società di Progetto non è un obbligo dell'aggiudicatario.

I.22.2 I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte della Società di Progetto disciplinata dal comma I.22.1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalla suddetta società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedono obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.

I.22.3 Per effetto del subentro di cui al comma I.22.1, che non costituisce cessione del contratto, la Società di Progetto assume la qualità di apportante industriale Subconcessionario a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con il Concedente. I soci della società restano solidalmente responsabili con la Società di Progetto nei confronti del Concedente per l'eventuale rimborso del contributo percepito a titolo di Prezzo. In alternativa, la Società di Progetto può fornire al concedente garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette

garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. La Convenzione stabilisce le modalità per l'eventuale cessione delle quote della Società di Progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il corretto adempimento degli obblighi dell'apportante industriale Subconcessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della Società di Progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono avvenire in qualsiasi momento.

><

Parte II

Criterio di aggiudicazione

Elementi e criteri di valutazione

II.1. Criterio di aggiudicazione. Facoltà di recesso.

- II.1.1** All'aggiudicazione della gara si dà luogo utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in base ai criteri e sottocriteri di valutazione di cui ai successivi articoli II.2 e II.3, ai quali è attribuita la relativa ponderazione mediante una soglia espressa con un valore numerico determinato.
- II.1.2** Al criterio di valutazione di natura quantitativa è attribuito un punteggio complessivamente pari a 10 (dieci) punti; ai criteri di valutazione di natura qualitativa è attribuito un punteggio complessivamente pari a 90 (novanta) punti. La somma dei fattori ponderali da assegnare per l'insieme degli elementi di valutazione considerati, pertanto, è uguale a 100 (cento).
- II.1.3** Gli elementi qualitativi oggetto di valutazione comprendono l'indicazione di eventuali proposte aventi ad oggetto prestazioni aggiuntive o comunque migliorative rispetto agli atti posti a base di gara, proposte la cui presentazione è autorizzata anche ai sensi dell'articolo 95 comma 14 d.lgs. 50/2016.
- II.1.4** Ai sensi dell'articolo 95 comma 12 del d.lgs. 50/2016 si procederà alla esclusione dalla procedura di gara dei concorrenti che, all'esito della valutazione degli elementi di natura qualitativa, non raggiungano, in relazione a detti elementi, un punteggio complessivo almeno pari a 45 (quarantacinque) punti sui 90 (novanta) punti disponibili. Nel caso di

mancato raggiungimento della soglia minima di cui al presente comma II.1.4, la stazione appaltante, in seduta pubblica, all'esito della lettura dei punteggi attribuiti agli elementi di natura qualitativa, dichiarerà il mancato raggiungimento della soglia minima e la esclusione del concorrente dalla gara, non procedendo per esso alla valutazione degli elementi di natura quantitativa. Nel caso in cui nessuno tra i concorrenti raggiunga la soglia minima di cui al presente comma II.1.4 la stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione.

II.1.5 Gli operatori economici dovranno formulare offerta per tutti i criteri di valutazione di natura sia quantitativa che qualitativa. La omessa formulazione di offerta per uno o più criteri determinerà l'esclusione dalla procedura di gara. Per contro, l'omessa formulazione di offerta in relazione ad uno o più tra i sub criteri di valutazione nei quali sono suddivisi i criteri di valutazione di natura qualitativa determinerà l'attribuzione di un punteggio pari a zero relativamente al sub criterio per il quale si sarà omessa l'offerta, ma non determinerà l'esclusione se per il relativo criterio di valutazione sarà stata formulata l'offerta per almeno un sub criterio.

II.1.6 Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 185 del Codice, **si precisa che il Progetto di Fattibilità oggetto della Proposta di finanza di progetto posto a base di gara non costituirà oggetto di varianti se non per gli aspetti e negli stretti limiti individuati dal comma II.3.1 del successivo articolo II.3**, essendo stato reputato il medesimo Progetto di Fattibilità di interesse da parte di Aeroporto nella sua attuale configurazione ed essendo condotto, sincronicamente rispetto alla procedura di gara, un percorso in conferenza di servizi per l'attingimento della compatibilità territoriale e urbanistica dell'Intervento nonché per la valutazione del suo impatto ambientale, percorso i cui esiti potrebbero essere posti in discussione, se non vanificati, da modifiche progettuali sostanziali che emergessero in corso di gara. Non sarà conseguentemente oggetto di valutazione da parte della Commissione di Gara qualsivoglia proposta di modifica, asseritamente migliorativa del Progetto di Fattibilità posto a base di gara, che sia suscettibile di modificarne i parametri rilevanti ai fini della disciplina territoriale, urbanistica, ambientale e che, di conseguenza, possa comportare la necessità di ripetere le valutazioni eseguite dalle Autorità competenti nel corso del procedimento ai sensi degli articoli 36 ter e seguenti della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 che verrà condotto,

su richiesta di Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a. e su iniziativa del Comune di Reggio Emilia, sincronicamente rispetto alla presente procedura di gara.

II.1.7 Restano ferme le variazioni al progetto di fattibilità tecnica ed economica che fossero eventualmente prescritte dalle Autorità Competenti all'esito del percorso in conferenza di servizi avviato ai sensi degli articoli 36 ter e seguenti della legge regionale 20/2000, prescrizioni alle quali l'aggiudicatario sarà obbligata ad attenersi nello sviluppo delle ulteriori fasi progettuali. **Nel caso in cui le prescrizioni delle Autorità competenti comportassero la necessaria modifica di aspetti sostanziali del Progetto di Fattibilità, l'aggiudicatario avrà diritto, solo e soltanto in questo caso, di recedere dall'offerta formulata in gara,** ai sensi dell'articolo 1373 codice civile. Le modifiche, imposte ex autoritate, di aspetti sostanziali del Progetto, per costituire presupposto utile a giustificare il recesso, dovranno interessare, con le caratteristiche predette, opere già previste dal Progetto di fattibilità ovvero la realizzazione di opere ulteriori, anche esterne all'Area Non Operativa, ma in quest'ultimo caso soltanto se Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a. richiama all'aggiudicatario che gli oneri per la loro realizzazione siano dal medesimo aggiudicatario sostenuti nell'ambito del rapporto di Subconcessione. Il diritto di recesso, nel caso ne sussistano i presupposti sopra indicati, potrà essere esercitato dall'aggiudicatario entro e non oltre il termine perentorio di giorni 15 (quindici) decorrente dalla data di comunicazione all'aggiudicatario, a cura di Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a., delle eventuali prescrizioni dettate dalle Autorità competenti che comportino le modifiche sostanziali sopra indicate. Per l'esercizio del diritto di recesso non è previsto alcun corrispettivo a carico del recedente. La presentazione dell'offerta per la partecipazione alla presente procedura aperta implica accettazione piena di tutto quanto previsto dal Disciplinare e dagli atti di gara nel loro complesso, ivi compresa l'accettazione della eventualità disciplinata dal presente comma II.1.7, sì che non potrà mai essere richiesto ad Aeroporto alcun rimborso, risarcimento, indennizzo o manleva, di qualsivoglia genere e natura, nel caso in cui si determinino i presupposti per il recesso dell'aggiudicatario disciplinato dal presente comma II.1.7 e l'aggiudicatario, sussistendone i presupposti, decida di esercitarlo. Ogni concorrente, nel partecipare alla presente procedura, lo farà nella piena consapevolezza del possibile avverarsi dell'eventualità qui

disciplinata, accettando il rischio che la stessa possa avverarsi e accettando di non poter vantare alcun diritto di rivalsa, rimborso o altro nei confronti di Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a. in relazione alla partecipazione alla procedura di gara e agli oneri per detta partecipazione sostenuti nel caso in cui si determinino i presupposti per il recesso.

II.2 Elementi, criteri e sottocriteri di valutazione. Elemento e criterio di valutazione di natura quantitativa (massimo punti 10).

Rialzo percentuale unico da applicarsi al canone annuale di subconcessione per il Lotto 1 e il Lotto 2 posto a base di gara, determinato nel suo valore complessivo in euro 120.000,00 (centoventimilavirgolazerozero), al netto dell'iva, se ed in quanto dovuta, nonché di ogni eventuale onere fiscale, da versare da parte dell'apportante Subconcessionario al Patrimonio Destinato di Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a. per ogni anno di durata della Subconcessione. L'offerta dovrà essere espressa in valore percentuale, in aumento rispetto alla indicata base di gara. Non sono ammesse, a pena di esclusione, né offerte in ribasso né offerte pari rispetto al canone annuo a base di gara.

Peso massimo (Pa) punti 10 (dieci).

II.3 Elementi, criteri e sottocriteri di valutazione. Elementi e criteri di valutazione di natura qualitativa (massimo punti 90).

II.3.1 Elemento e criterio di valutazione di natura qualitativa avente ad oggetto prestazioni aggiuntive o comunque migliorative afferenti le opere e gli interventi da realizzarsi nel Lotto 1 e nel Lotto 2 sulla base del Progetto di Fattibilità posto a base di gara: peso massimo (Pb) punti 20 (venti), da attribuirsi sulla base dei seguenti sub-elementi e sub-criteri di valutazione.

II.3.1.1 Opere volte al miglioramento della qualità estetica e funzionale dell'Intervento, ferme le invarianti progettuali di cui al comma II.1.6 dell'articolo II.1 del Disciplinare di Gara con riferimento ai profili territoriali, urbanistici e ambientali.

Sub peso massimo (Pb.1) : punti 4 (quattro).

II.3.1.2 Opere volte al miglioramento della qualità della dotazione impiantistica dell'Intervento, ferme le invarianti progettuali di cui al comma II.1.6 dell'articolo II.1 del Disciplinare di Gara con riferimento ai profili territoriali, urbanistici e ambientali.

Sub peso massimo (Pb.2) : punti 4 (quattro).

II.3.1.3 Opere volte al miglioramento della qualità dell'inerbimento e della dotazione di verde dell'Intervento, ferme le invarianti progettuali di cui al comma II.1.6 dell'articolo II.1 del Disciplinare di Gara con riferimento ai profili territoriali, urbanistici e ambientali.

Sub peso massimo (Pb.3) : punti 4 (quattro).

II.3.1.4 Opere volte al miglioramento della qualità delle dotazioni funzionali ad accrescere le condizioni di sicurezza dell'Area Non Operativa, ferme le invarianti progettuali di cui al comma II.1.6 dell'articolo II.1 del Disciplinare di Gara con riferimento ai profili territoriali, urbanistici e ambientali.

Sub peso massimo (Pb.4) : punti 4 (quattro).

II.3.1.5 Indicazione del sistema di gestione e organizzazione dei lavori, delle dotazioni specifiche e delle attività volte a garantire una migliore efficienza di cantiere. Il progetto di riqualificazione dell'Area Non Operativa interviene in prossimità di una struttura aeroportuale in funzione, che continuerà ad essere operativa nel corso dei lavori. L'Area Non Operativa è altresì prossima ad un'area nevralgica della Città (l'Area ex Reggiane) nella quale sono in corso importanti lavori di riqualificazione urbana. Si richiedono pertanto proposte per un elevato livello della qualità del sistema di gestione dei lavori, funzionale a contenere gli impatti sulla attività aeroportuale e sulle aree della Città a più diretto contatto con il cantiere.

Sub peso massimo (Pb.5) : punti 3 (tre).

II.3.1.6 Proposte aggiuntive per migliorare la qualità e la diffusione della percezione collettiva dell'Intervento di riqualificazione dell'Area Non Operativa dell'aeroporto attraverso la realizzazione dell'Intervento.

Sub peso massimo (Pb.6) : punti 1 (uno).

II.3.2 Elemento e criterio di valutazione di natura qualitativa avente ad oggetto progettualità e impegni di gestione per la valorizzazione, la messa in rete, l'insediamento nel tessuto economico, culturale e civile di area vasta della risorsa culturale e turistica rappresentata dall'Arena Eventi Campovolo, per il consolidamento del processo di sviluppo avviato con la riqualificazione dell'Area Non Operativa

dell'aeroporto, per la minimizzazione degli impatti ambientali e sul sistema della mobilità: peso massimo (Pc) punti 70 (settanta), da attribuirsi sulla base dei seguenti sub elementi e sub criteri di valutazione.

II.3.2.1 Proposte, e conseguenti impegni, funzionali alla estensione del bacino di utenza potenziale dell'Arena Eventi Campovolo, valorizzando progetti gestionali idonei ad intercettare fasce di utenza portatrici di interessi multisettoriali e connessi.

Sub peso massimo (Pc.1) : punti 6 (sei).

II.3.2.2 Proposte, e conseguenti impegni, in ordine ad una progettualità idonea ad attivare integrazioni e sinergie con il sistema economico regionale e di area vasta, valorizzando l'individuazione di soluzioni che possano incentivare la permanenza sul territorio degli utenti per periodi non strettamente limitati e connessi ai singoli eventi ospitati nell'Arena Campovolo.

Sub peso massimo (Pc.2) : punti 6 (sei).

II.3.2.3 Proposte, e conseguenti impegni, funzionali ad inserire Arena Campovolo in circuiti nazionali e internazionali che valorizzino le eccellenze e la qualità complessiva del sistema territoriale regionale e di area vasta, anche attraverso la creazione di reti di operatori pubblici e privati.

Sub peso massimo (Pc.3) : punti 6 (sei).

II.3.2.4 Proposte, e conseguenti impegni, funzionali alla caratterizzazione della identità del territorio su scale regionale e di area vasta in sinergia con gli operatori economici presenti, gli elementi già consolidati storicamente, le start up innovative.

Sub peso massimo (Pc.4) : punti 6 (sei).

II.3.2.5 Proposte, e conseguenti impegni, per lo sviluppo di progetti innovativi riguardanti il prodotto turistico, culturale, spettacolistico.

Sub peso massimo (Pc.5) : punti 6 (sei).

II.3.2.6 Proposte, e conseguenti impegni, che si caratterizzino per la capacità di integrazione con la filiera turistica regionale, avendo a riferimento prioritario il sistema dei servizi e della

commercializzazione.

Sub peso massimo (Pc.6) : punti 6 (sei).

II.3.2.7 Proposte, e conseguenti impegni, per l'utilizzo di tecnologie innovative e smart nei settori dell'informazione e della comunicazione, funzionali a migliorare e ottimizzare la fruibilità della Arena Campovolo e degli eventi dalla stessa ospitati.

Sub peso massimo (Pc.7) : punti 6 (sei).

II.3.2.8 Proposte, e conseguenti impegni, per ottimizzare la fruibilità e la accessibilità dell'impianto e delle aree del bacino di riferimento, con particolare attenzione a soluzioni afferenti i temi della disabilità e del superamento delle barriere, coerenti nel metodo e integrate nella esecuzione con il progetto "*Reggio Emilia Città senza barriere*".

Sub peso massimo (Pc.8) : punti 6 (sei).

II.3.2.9 Proposte, e conseguenti impegni, funzionali a promuovere e relizzare eventi "*Carbon Zero*" coerenti nel metodo e integrati nell'esecuzione con il modello e al criterio di calcolo applicato dal Comune di Reggio Emilia nella attuazione dei nuovi comparti urbanistici.

Sub peso massimo (Pc.9) : punti 6 (sei).

II.3.2.10 Proposte, e conseguenti impegni, per promuovere e attuare modelli di mobilità sostenibile per l'accesso alla e per il recesso dalla Arena Campovolo in occasione degli eventi a maggiore richiamo di pubblico, individuando metodi efficaci e di semplice applicazione per la rendicontazione degli effettivi risultati delle iniziative attuate; le proposte potranno valorizzare: metodiche di incentivo all'utilizzo dei mezzi collettivi per raggiungere l'Arena; proposte per incentivare l'uso ottimizzato dei veicoli privati; proposte per l'utilizzo ragionato dei percorsi di accesso; l'utilizzo di sistemi informativi smart; iniziative che mirino, anche tramite accordi con operatori economici di settore, a garantire il collegamento tramite mezzi collettivi, a favorire il car pooling, a fornire sistemi di prenotazione su parcheggi a tal fine riservati.

Sub peso massimo (Pc.10) : punti 6 (sei).

II.3.2.11 Proposte, e conseguenti impegni per la predisposizione di

applicazioni smart funzionali alla informazione in tempo reale degli utenti sui percorsi di accesso preferibili e sulla disponibilità residua delle aree di sosta non dedicate alla prenotazione.

Sub peso massimo (Pc.11) : punti 5 (cinque).

II.3.2.12 Proposte, e conseguenti impegni alla attivazione e al mantenimento in efficienza durante la fase di gestione, di strumenti di rilevazione e di rendicontazione, il più possibile leggeri e basati su strumentazione elettronica, della partecipazione ai singoli eventi, con particolare anche se non esclusivo riguardo a: numero di arrivi di mezzi collettivi (bus turistici e bus navetta) nei parcheggi/terminal dedicati; numero di persone che attraversano a piedi o in bicicletta, in direzione dell'Arena, i due sottopassi della linea ferroviaria ordinaria ubicati nei pressi della stazione centrale; il numero medio di persone trasportate da ciascuna auto per le auto che parcheggino nelle aree dedicate appositamente predisposte nell'intorno dell'Arena; la quota residua di offerta di sosta disponibile (relativamente agli ambiti di sosta accessibili senza prenotazione) registrata 60 minuti prima dell'inizio dell'evento; monitoraggio generalizzato degli accessi alle aree di parcheggio e sosta.

Sub peso massimo (Pc.12) : punti 5 (cinque).

II.4 Indicazioni sulla formulazione delle offerte. Metodo di attribuzione dei punteggi.

II.4.1 Elemento di valutazione di natura quantitativa.

L'offerta economica relativa a questo elemento di valutazione (paragrafo II.2) dovrà essere corredata (anche avvalendosi del PEF asseverato facente parte della proposta) dal "**Piano economico finanziario**" dell'apporto industriale al Patrimonio Destinato di Aeroporto regolato mediante lo strumento della subconcessione dell'Intervento. Il PEF dovrà essere asseverato (da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966), dovrà essere redatto ai sensi di legge, e dovrà documentare i principali indicatori di redditività (VAN, TIR)

e bancabilità (DSRC e LLCR) dell'investimento, dovrà contenere il quadro previsionale dei flussi in ingresso e in uscita in relazione all'Intervento e comunque:

- a) i presupposti e le condizioni di base con cui si determina l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione per l'intero periodo di subconcessione;
- b) la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali;
- c) l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della subconcessione.

Dovrà essere dichiarato l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte ai sensi dell'articolo 123, comma 9 del Codice (tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento), in conformità a quanto previsto dall'articolo 183 comma 9 del Codice.

Dovrà altresì essere prodotta documentazione idonea a dare conto del coinvolgimento di uno o più istituti finanziari, ai sensi dell'articolo 183 comma 9 del Codice.

II.4.2 Elementi di valutazione di natura qualitativa.

II.4.2.1 L'offerta relativa a questi elementi di valutazione (paragrafo II.3) dovrà essere formulata tramite la redazione di un documento in formato A4 e composto al massimo di n. 50 facciate (25 fogli fronte – retro, scrittura formato verdana 10), copertina e indice esclusi, progressivamente numerate. Dovrà affrontare i temi evidenziati nei criteri e sub-criteri di valutazione e contenere tutti gli elementi necessari a illustrare e giustificare le soluzioni proposte; si precisa che altri allegati saranno ammessi solo qualora siano esplicativi delle tecnologie, strumentazioni e sistemi gestionali (ad esempio informatici) proposte dal concorrente e non rientreranno nel conteggio del numero massimo di pagine consentito. Gli allegati dovranno comunque essere richiamati nel testo dell'Offerta Tecnica. In nessun caso, inoltre, potranno essere prese in considerazione eventuali proposte alternative tra loro; in questo caso la Commissione giudicherà solo una alternativa (la prima indicata ovvero la prima inserita tra gli allegati) e ignorerà le restanti.

- II.4.2.2** L'offerta dovrà contenere una relazione descrittiva di tutti i componenti della Subconcessione ed ogni altra informazione che si ritenga necessaria per la sua migliore comprensione e valutazione. In particolare si richiede che siano descritte le modalità operative, le funzionalità e le caratteristiche relative alle prestazioni richieste dai vari Servizi oggetto della Subconcessione. L'offerta dovrà, conseguentemente essere suddivisa in sezioni corrispondenti ai singoli criteri di valutazione di natura qualitativa. Ogni Sezione dovrà, a propria volta, essere suddivisa in tante sottosezioni corrispondenti ai singoli subcriteri in relazione ai quali il concorrente avrà ritenuto di formulare offerta.
- II.4.2.3** **L'offerta dovrà altresì essere corredata da una bozza di convenzione** che, muovendo dalla bozza di convenzione costituente parte integrante della Proposta, rechi ogni opportuno adattamento necessario per renderla coerente con l'offerta di natura qualitativa presentata in gara. In particolare, devono essere evidenziati nel dettaglio gli obblighi che il concorrente ritiene di assumere con riferimento ai pertinenti sub criteri di valutazione dell'offerta. **La bozza di Convenzione, a pena di esclusione, non dovrà contenere alcun riferimento quantitativo al canone di concessione, elemento questo che dovrà essere indicato esclusivamente nell'offerta per l'elemento quantitativo, di cui al precedente paragrafo II.4.1.**
- II.4.2.4** Il Punteggio sarà attribuito a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice, sulla base degli elementi sopra riportati e relativi pesi, in considerazione della qualità e della fattibilità delle soluzioni offerte, anche in relazione alla caratterizzazione specifica ed effettiva della concessione, nonché della chiarezza e trasparenza per quanto attiene agli impegni contrattuali della proposta formulata. A tal scopo le proposte contenute nell'offerta devono esser formulate nella maniera più precisa e puntuale in particolare, ma non esclusivamente, per quanto riguarda le quantità, la qualità e la tipologia dei prodotti, l'efficienza e la razionalità delle soluzioni proposte, in modo che la commissione abbia il maggior numero

di elementi per poter individuare l'effettivo contenuto dell'impegno contrattuale assunto nella proposta formulata dal concorrente. La presentazione di ogni proposta migliorativa e innovativa deve essere tale da consentire una sua specifica identificazione e separazione del Comune possano poi valutare se servirsene o meno.

II.4.3 Valutazione delle offerte e criteri di formazione della graduatoria

II.4.3.1 L'attribuzione del punteggio a ciascun concorrente per ciò che concerne gli elementi di valutazione di natura qualitativa di cui alla Parte II del Disciplinare avverrà applicando il metodo aggregativo-compensatore, con la formula di cui all'allegato "G" del d.p.r. 207/2010 e con il procedimento del confronto a coppie secondo le linee guida indicate nel medesimo "Allegato G".

La formula contenuta nell'Allegato G che sarà applicata è la seguente:

$$C(a) = \sum_n (W_i * V(a)_i)$$

dove

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (A);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

II.4.3.2 Ai fini della determinazione dei coefficienti V(a)_i si procederà, distintamente per ciascuno dei sub-criteri e sub-punteggi degli elementi di valutazione qualitativa di cui alla Parte II del Disciplinare di Gara, confrontando singolarmente ogni offerta con tutte le altre mediante l'impiego della tabella triangolare di cui all'allegato G suddetto: la tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.

Il numero dei confronti da effettuare, quindi, sarà uguale al numero delle possibili combinazioni fra tutte le offerte prese a

due a due.

Distintamente per ciascuno dei sub-criteri e sub-punteggi degli elementi di valutazione qualitativa indicati alla Parte II ogni Commissario valuterà quale dei due soggetti esaminati costituenti ciascuna coppia sia da preferire. Tenendo conto che la preferenza tra i due soggetti può essere più o meno forte, ogni commissario attribuisce un punteggio che varia da 1 (uno) a 6 (sei).

Al soggetto preferito è attribuito il punteggio seguente:

- 1 nel caso di preferenza minima;
- 2 nel caso di preferenza modesta;
- 3 nel caso di preferenza media;
- 4 nel caso di preferenza superiore alla media;
- 5 nel caso di preferenza grande;
- 6 nel caso di preferenza massima.

Al soggetto non preferito verrà attribuito punteggio 0 (zero).

In caso di incertezza di valutazione o parità, ad entrambi i soggetti esaminati verrà attribuito punteggio 1 (uno).

Distintamente per ciascuno dei sottocriteri degli elementi di valutazione qualitativa di cui alla Parte II del Disciplinare si sommeranno i punteggi attribuiti ad ogni offerta da ciascun Commissario: tali somme di punteggi vengono trasformate in coefficienti definitivi riportando ad 1 (uno) la somma più alta e rapportando ad essa le altre.

In tal modo si otterranno i coefficienti $V(a)_i$ i cui valori saranno compresi fra 0 e 1.

Il coefficiente 1 (uno) sarà attribuito, quindi, ai soggetti che avranno ottenuto, per gli elementi di valutazione considerati, i punteggi massimi.

II.4.3.3 Per quanto riguarda l'elemento di valutazione di natura quantitativa afferente il rialzo percentuale unico sul canone di concessione, l'attribuzione del punteggio avverrà attraverso

interpolazione lineare applicando la formula seguente:

Rialzo percentuale offerto da valutare x Peso massimo (Pa)

Rialzo percentuale massimo offerto.

II.5 Criteri generali in relazione alla valutazione delle offerte.

- II.5.1** Non sono ammesse offerte per l'elemento quantitativo con percentuali negative o contenenti riserve o condizioni.
- II.5.2** In caso di presentazione di offerte che raggiungano il medesimo punteggio complessivo, la concessione verrà aggiudicata alla concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si provvederà mediante sorteggio.
- II.5.3** Il punteggio finale sarà unico e sarà determinato dalla somma dei punteggi attribuiti.
- II.5.4** Il punteggio così calcolato sarà approssimato alla seconda cifra decimale dopo la virgola. La seconda cifra decimale, a sua volta sarà arrotondata all'unità superiore se la terza cifra decimale sarà uguale o superiore a 5.
- II.5.5** L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che questa sia ritenuta congrua e conveniente.

><

Parte III

NORME INERENTI

LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

III.1 Modalità di presentazione delle offerte.

- III.1.1 Per partecipare alla gara i concorrenti devono far pervenire al seguente indirizzo:** Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a. elettivamente domiciliata presso il Comune di Reggio Emilia, 42122 Reggio Emilia (RE) alla via Mazzacurati 11 - Archivio Generale (Sezione Protocollo) del Comune di Reggio Emilia, tel. 0522 456367 - telefax 0522 456037 - mail garesenzacarta@municipio.re.it alla Sezione Protocollo dell'Archivio Generale del Comune di Reggio Emilia (che ne rilascerà apposita ricevuta in caso di consegna a mano) **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 (tredici zero zero) del giorno 20/06/2017 (venti giugno duemiladiciassette), termine indicato anche nel Bando di Gara, sotto comminatoria di esclusione dalla gara**, intendendosi la stazione appaltante esonerata dalle responsabilità conseguenti ad eventuali ritardi nella consegna, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura contenente le buste e i documenti di cui alla presente Parte III. I plichi

contenenti le offerte e la documentazione devono pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi entro il suddetto termine perentorio. I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca o con altro mezzo atto a garantirne la segretezza e la sigillatura, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno: l'intestazione, l'indirizzo, la partita iva, i numeri di telefono e telefax del concorrente o dei soggetti costituenti il concorrente; l'indicazione relativa all'oggetto della gara mediante la dicitura "*Procedura aperta per l'affidamento in finanza di progetto dell'intervento di riqualificazione "Arena Campovolo"*", l'indicazione del giorno e dell'ora dell'espletamento della medesima.

- III.1.2** Ai fini della prova del rispetto del termine per la presentazione del plico farà fede il timbro apposto dalla Sezione Protocollo. Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad offerta precedente; il plico pervenuto oltre il termine non sarà aperto. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, anche qualora lo stesso, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. Non sarà preso in considerazione e sarà escluso dalla partecipazione alla gara il plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato dal bando di gara, o che non sia stato trasmesso secondo le istruzioni contenute nel Disciplinare di Gara, o la cui chiusura non consenta di attestare la segretezza del contenuto e/o la sua mancata manomissione.
- III.1.3** Nessun concorrente può presentare contestualmente più offerte. Nel caso sarà escluso dalla gara.
- III.1.4** Tutta la documentazione inviata dagli operatori economici partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente agli operatori economici non aggiudicatari (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).
- III.1.5** Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel Bando di Gara, nel presente Disciplinare di Gara, nei suoi allegati, nella proposta di finanza di progetto e comunque nell'intero Progetto di fattibilità Tecnica ed economica approvato dalla stazione appaltante.

III.1.6 L'offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di giorni 180 (centottanta) decorrente dal giorno costituente termine ultimo per il ricevimento delle offerte, secondo quanto indicato al precedente comma III.1.1. La Stazione Appaltante, nel caso in cui la procedura di gara si protraesse oltre la scadenza del termine predetto, avrà facoltà di richiedere agli offerenti una proroga del termine di validità dell'offerta.

III.1.7 Le sedute di gara sono aperte al pubblico ad eccezione delle sedute riservate per la valutazione delle offerte inerenti gli elementi qualitativi. I legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati muniti di atto formale avranno facoltà di declinare verbalmente le loro osservazioni in seduta pubblica.

III.1.8 Riepilogo cronoprogramma della procedura.

- **Sopralluoghi: dal 02.05.2017. Necessario appuntamento.**
- **Termine ultimo richiesta chiarimenti: sino alle ore 12.00 (dodici zero zero) del 10 giugno 2017.**
- **Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 20 giugno 2017 ore 13.00 (tredici zero zero).**
- **Prima seduta pubblica 22 giugno 2017 ore 09.30.**

III.2 Contenuto dei plichi per la presentazione di offerta per la procedura di finanza di progetto nonché indicazioni generali sull'inserimento delle buste nei plichi e sul loro contenuto.

III.2.1 I plichi devono contenere al loro interno, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo III.2, le seguenti buste, a propria volta sigillate con ceralacca (o analogo strumento che ne comprovi l'integrità e garantisca da eventuali manomissioni), controfirmate sui lembi di chiusura, recanti all'esterno l'intestazione del mittente, l'indicazione del destinatario, l'indicazione relativa all'oggetto della gara, complete dei dati di cui al sopraesteso comma III.1.1 dell'articolo III.1 della presente Parte III, nonché l'ulteriore dicitura per ciascuna di esse di seguito indicata:

"Busta A - Documentazione generale";

"Busta B - Elementi di valutazione di natura qualitativa";

"Busta C - Elementi di valutazione di natura quantitativa".

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. L'offerta per gli elementi quantitativi dovrà essere presentata in bollo da euro 16,00.

III.2.2 Nella **"Busta A - Documentazione Generale"** devono essere contenuti,

fermo restando il disposto del comma 9 dell'articolo 83 del d.lgs. 50/2016, i seguenti documenti.

III.2.2.1 ► domanda di partecipazione sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, **a pena di esclusione**, copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che:

III.2.2.1.1 ► nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

III.2.2.1.2 ► Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. ► se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è

sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

III.2.2.2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'articolo 85 del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, consistente in una autodichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, attesta e conferma di soddisfare le seguenti condizioni: a) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice; b) di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma degli articoli 83 e 84 del Codice. Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e le informazioni necessarie relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89, indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti. Trovano applicazione gli articoli 85 e 86 del Codice.

III.2.2.3 PASSOE di cui alla deliberazione n. 15 del 17 febbraio 2016 (recante aggiornamento della Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012) dell'ANAC, ancora attuale secondo quanto evidenziato dal Comunicato 4 maggio 2016 del Presidente di ANAC, rilasciato dal sistema dopo che l'operatore economico ha eseguito la registrazione al servizio AVCPASS e ha indicato a sistema il CIG della procedura alla quale intende partecipare.

III.2.2.4 attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla stazione appaltante secondo quanto previsto dal Bando di Gara.

III.2.2.5 documenti attestanti:

III.2.2.5.1 la costituzione della **garanzia provvisoria** di cui all'articolo I.18.1 con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice;

III.2.2.5.2 la costituzione di **ulteriore cauzione ai sensi dell'articolo 183 comma 13 del Codice**, in misura pari al 2,5% (due virgola cinque per cento) del valore desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara e, dunque da una ulteriore cauzione pari a euro 146.800,00 (centoquarantaseimilaottocento virgola zero zero).

III.2.2.6 ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità di euro 200,00 (ducento/00) di cui all'articolo I.19. del presente disciplinare di gara. ► La mancata comprova di detto pagamento sarà causa **di esclusione**. Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

III.2.2.7 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

III.2.2.7.a ► indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (*numero e data*), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli

estremi dell'iscrizione (*numero e data*), della classificazione e la forma giuridica;

III.2.2.7.b ► indica i dati identificativi (*nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica*) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, di tutti i soggetti dotati di poteri di direzione o di vigilanza;

III.2.2.7.c ► attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, ivi compresi soggetti che hanno rivestito le predette cariche in società fuse o incorporate ovvero in imprese che hanno ceduto o affittato aziende o rami d'azienda all'operatore economico concorrente **ovvero** indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

III.2.2.7.d ► attesta, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso, dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, e l'esistenza della certificazione del sistema di qualità aziendale; il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa; il possesso dei requisiti per la progettazione.

III.2.2.8 ► nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, le dichiarazioni o le

attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente.

- III.2.2.9** ► per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale come specificati dal presente Disciplinare.
- III.2.2.10** ► in caso dell'avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda i documenti di cui all'articolo 89 del Codice.
- III.2.2.11** ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Regolamento:
- III.2.2.11.a** ► attesta di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati della proposta;
- III.2.2.11.b** ► attesta di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
- III.2.2.11.c** ► attesta di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
- III.2.2.11.d** ► attesta di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, dei siti di smaltimento e delle discariche autorizzati, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sull'esecuzione dei lavori;
- III.2.2.11.e** ► attesta di aver giudicato i lavori stessi realizzabili;
- III.2.2.11.f** ► attesta di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di

attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori;

III.2.2.11.g ► indica i lavori o le parti di opere che intende appaltare o subappaltare;

III.2.2.11.h dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241- la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(Oppure)

III.2.2.11.h dichiara di non autorizzare l'accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

III.2.2.12 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

III.2.2.12.a indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

III.2.2.12.b indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'agenzia delle entrate competente per territorio;

III.2.2.12.c attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

III.2.2.12.d accetta le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte dal disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico, dal Capitolato Speciale e dagli atti di gara tutti;

III.2.2.12.e accetta, *il contenuto dei protocolli d'intesa e di legalità* richiamati o allegati alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190).

III.2.2.13 Si precisa che, ai sensi dell'articolo 80, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, le cause di esclusione previste dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 56, o del D.lgs. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario (limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento) o finanziario.

III.2.3 Indicazioni specifiche inerenti le dichiarazioni e i documenti per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi.

III.2.3.1 Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

III.2.3.1.1 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

III.2.3.1.2 dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

III.2.3.2 Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

III.2.3.2.1 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

III.2.3.3 Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

III.2.3.3.1 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

III.2.3.3.2 ►dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

III.2.3.4 Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

III.2.3.4.1 ► dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;

c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

III.2.3.5 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

III.2.3.5.1 ►copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

III.2.3.5.2 ►dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

III.2.3.5.3 ►dichiarazione che indichi le quote di partecipazione

all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

III.2.3.6 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

III.2.3.6.1 ► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

III.2.3.6.2 ► dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

III.2.3.7 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

III.2.3.7.1 ► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario

e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

(o, in alternativa)

III.2.3.7.1 ► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

III.2.4 Nella "**Busta B – Elementi di valutazione di natura qualitativa**" devono essere contenuti i documenti di cui al comma II.4.2 dell'articolo II.4 della Parte II del presente Disciplinare di Gara.

III.2.5 Nella "**Busta C – Elemento di valutazione di natura quantitativa**" **devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla procedura aperta**, i seguenti documenti.

III.2.5.1 Dichiarazione - offerta, in bollo da euro 16,00 (sedici/00) sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da suo procuratore, dalla quale risulti l'offerta incondizionata in rialzo percentuale unico da applicarsi al canone annuale di concessione posto a base di gara (Parte II.2 e articolo II.4

comma 4.1 del Disciplinare di gara), espresso in cifre e in lettere.

III.2.5.2 Piano Economico Finanziario, redatto dall'operatore economico concorrente e asseverato da uno degli operatori autorizzati alla asseverazione ai sensi dell'articolo 183 comma 9 del Codice, in conformità a quanto disposto al comma II.4.1 dell'articolo II.4 della Parte II del presente Disciplinare di Gara, sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante o dal suo procuratore.

III.2.5.3 Dichiarazione, rilasciata da uno o più istituti finanziari, recante manifestazione di interesse a finanziare l'operazione in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 183 comma 9 d.lgs. 50/2016.

III.2.5.4 Dichiarazione rilasciata ai sensi del d.pr. 445/2000 avente ad oggetto l'analitica esposizione delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta ai sensi dell'articolo 183 comma 9 del Codice, coerente con quanto esposto dal PEF.

III.2.5.5 Indicazioni per la presentazione dei documenti in Busta C. Nel caso di discordanza tra le indicazioni in cifre ed in lettere sarà ritenuta valida quella in lettere. Le dichiarazioni e gli atti di cui ai capoversi III.2.5.1, III.2.5.2 e III.2.5.4 del presente comma III.2.5 devono essere sottoscritte dal titolare, dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da pluralità di soggetti, le dichiarazioni devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Nel caso in cui le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, deve essere prodotta la relativa procura, da inserire nella busta C, in originale o copia autenticata, o in copia conforme ex articolo 19 d.p.r. 445/2000, o equivalente in caso di concorrente stabilito in altro Paese.

III.3 Esclusione dalla gara. Si darà luogo all'esclusione dalla gara nel caso in cui la stessa sia disposta esplicitamente nel Bando o nel Disciplinare di gara in relazione a specifici adempimenti ovvero nel caso in cui, pur in assenza di una esplicita previsione di esclusione, la mancanza, incompletezza o irregolarità di alcuno dei documenti richiesti, assumendo valore sostanziale in relazione agli adempimenti previsti dalla lex specialis, imponga l'esclusione dalla procedura nel

rispetto del principio della par condicio tra i concorrenti. Trova in ogni caso applicazione quanto previsto dall'articolo 83 comma 9 del Codice.

><

Parte IV

Procedura di formazione della graduatoria.

Aggiudicazione provvisoria e definitiva.

Esecuzione in via d'urgenza.

IV.1 Adempimenti preliminari.

IV.1.1 L'aggiudicazione avverrà sulla base di una valutazione effettuata dalla Commissione Giudicatrice nominata da Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a., ai sensi degli articoli 77 e 216 comma 12 del d.lgs. 50/2016. Allo svolgimento delle fasi preliminari di controllo della documentazione amministrativa, propedeutiche alla valutazione delle offerte, provvede un seggio di gara composto dal RUP e da due Dirigenti o Funzionari del Comune di Reggio Emilia individuati dal RUP in momento successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (nel seguito, "*Seggio di Gara*").

IV.1.2 Il Seggio di Gara, il giorno 22 giugno 2017 (ventidue giugno duemiladiciassette), alle ore 09,30 (novevirgolatrenta), in Reggio nell'Emilia, alla via San Pietro Martire 3, presso l'Ufficio Servizi Affari Istituzionali del Comune di Reggio Emilia – U.O.C. Appalti e Contratti, procederà, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi contenenti le offerte e, tra il resto, procederà a:

IV.1.2.1 verificare la regolarità dei plichi e delle buste al loro interno;

IV.1.2.2 verificare la presenza, completezza e regolarità della documentazione contenuta nella "Busta A – documentazione generale", la sua rispondenza alle norme di legge nonché alle disposizioni del Bando di gara e del Disciplinare e, in caso negativo, a dare applicazione all'articolo 83 comma 9 del Codice ovvero ad escludere i concorrenti dalla gara;

IV.1.2.3 verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016 hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere il consorzio e il consorziato dalla gara; verificare che non abbiano partecipato consorziati di un consorzio stabile concorrente e in caso positivo

ad escludere il consorzio e il consorziato dalla gara;

IV.1.2.4 verificare che i concorrenti non partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all'articolo 45 comma 2 lettere d) e e) del d.lgs. 50/2016, ovvero che non partecipino alla gara, anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o in consorzio e, in caso positivo, ad escludere dalla gara di tutti i partecipanti che si trovino in tali condizioni.

IV.1.3 Il Seggio di Gara può procedere, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, in relazione alle dichiarazioni da essi presentate. Il Seggio di Gara, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'articolo 71 del d.p.r. 445/2000, avrà altresì facoltà di effettuare ulteriori verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni contenute nella Busta A, individuando i concorrenti con sorteggio oppure secondo criteri discrezionali definiti dalla Commissione stessa. Trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui agli articoli 85 e 86 del Codice.

IV.1.4 Nel corso della seduta pubblica, il Seggio di Gara procederà alla apertura, per ciascun concorrente, della "Busta B - Elementi di valutazione di natura qualitativa", verificando la presenza all'interno degli elaborati previsti dal presente Disciplinare di Gara per l'offerta inerente gli elementi di valutazione qualitativa e provvedendo a siglare gli elaborati medesimi. Il Seggio provvederà poi per la loro adeguata conservazione in vista delle successive operazioni da condursi da parte della Commissione Giudicatrice.

IV.1.5 Successivamente, la Commissione Giudicatrice procederà agli adempimenti di cui ai comma seguenti, in una o più sedute, da tenersi in forma pubblica o riservata in relazione alla natura dell'adempimento, sino alla aggiudicazione provvisoria. Le offerte verranno valutate secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95 del d.lgs. 50/2016, secondo quanto previsto e sulla base degli elementi indicati dalla Parte II del presente Disciplinare di Gara, da aversi qui integralmente richiamati.

IV.1.6 L'apertura della "Busta C - Elemento di valutazione di natura quantitativa" avverrà in ogni caso in seduta pubblica. Verificato il contenuto della Busta

C per ciascun singolo concorrente e data lettura in seduta pubblica dell' elemento quantitativo offerto, la Commissione avrà facoltà di procedere in seduta riservata alle opportune operazioni ai fini della attribuzione dei punteggi alle singole offerte. All'esito, si darà lettura, in seduta pubblica, dei punteggi attribuiti ai singoli concorrenti.

IV.1.7 Si ricorda che, anche ai sensi dell'articolo 95 comma 12 del d.lgs. 50/2016 si procederà alla esclusione dalla procedura di gara dei concorrenti che, all'esito della valutazione degli elementi di natura qualitativa, non raggiungano, in relazione a detti elementi, un punteggio complessivo almeno pari a 45 (quarantacinque) punti sui 90 (novanta) punti disponibili. Nel caso di mancato raggiungimento della soglia minima di cui al presente comma 1.7, la stazione appaltante, in seduta pubblica, all'esito della lettura dei punteggi attribuiti agli elementi di natura qualitativa, dichiarerà il mancato raggiungimento della soglia minima e la esclusione del concorrente dalla gara, non procedendo per esso alla valutazione degli elementi di natura quantitativa.

IV.2 Valutazione delle offerte e criteri di formazione della graduatoria

L'attribuzione del punteggio a ciascun concorrente avverrà dando applicazione a quanto previsto dalla Parte II del Disciplinare di Gara.

IV.3 Consegna in via d'urgenza.

All'esito della aggiudicazione definitiva, e in pendenza della procedura di verifica dei requisiti, Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a. provvederà alla consegna in via d'urgenza, sussistendone i presupposti in ragione di quanto evidenziato nella premessa del presente Disciplinare di Gara.

IV.4 Proposta di aggiudicazione e aggiudicazione.

IV.4.1 Completate le operazioni di cui sopra sub. IV.1 e IV.2 la Commissione Giudicatrice formulerà la proposta di aggiudicazione, formulazione che avverrà in ogni caso in seduta pubblica, convocata con le modalità sopra viste.

IV.4.2 All'esito della formulazione della proposta di aggiudicazione, Aeroporto, nel caso se ne determinino i presupposti, darà corso agli atti necessari e opportuni per consentire al Proponente l'esercizio del diritto di prelazione, ai sensi dell'articolo 183 comma 15 del Codice e del sopraesteso articolo I.16.

IV.4.3 Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a. darà successivamente corso alla aggiudicazione. Trovano applicazione gli articoli 32 e 33 del Codice.

IV.5 Adempimenti successivi.

- IV.5.1** Per le fasi successive alla aggiudicazione troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 32 del d.lgs. 50/2016 e, in generale, di cui al medesimo d. lgs. 50/2016.
- IV.5.2** L'efficacia della aggiudicazione e la stipulazione della convenzione sono comunque subordinati al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e in materia di misure di prevenzione nonché alla presentazione, da parte del Subconcessionario, di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'Intervento, ai sensi dell'articolo 163 comma 3 del Codice.
- IV.5.3** In fase di accertamento, la non corrispondenza a quanto dichiarato in sede di gara determinerà, oltre alle conseguenze penali previste dall'articolo 76 del T.U. 445/2000 in caso di contenuto non veritiero o di omissioni non colpose del dichiarante, anche l'annullamento dell'aggiudicazione, provvisoria o definitiva. Qualora la documentazione presentata non comprovi il possesso dei requisiti dichiarati ovvero trascorra inutilmente il termine per la presentazione della documentazione richiesta, si provvederà, previa concessione di un nuovo termine, ad incamerare la cauzione e a stilare una nuova graduatoria, intendendosi decaduto l'aggiudicatario.
- IV.5.4** Gli esiti di gara saranno pubblicati, successivamente all'aggiudicazione definitiva presso l'Albo pretorio del Comune di Reggio Emilia, sul sito internet <http://www.comune.re.it/gare>, su SITAR all'indirizzo <http://www.sitar-er.it>. Non saranno fornite, informazioni telefoniche in alcun caso.
- IV.5.5** Ai sensi dell'art. 34, comma 35 del D.L. n. 179/2012, convertito con legge n. 221/2012, le spese per la pubblicazione sui quotidiani per estratto del presente bando e dell'avviso relativo all'aggiudicazione della concessione, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. (Importo massimo presunto € 800,00, salvo conguaglio).
- IV.5.6** Qualora il titolare dell'impresa o il legale rappresentante non si presenti per la stipulazione si applicheranno le sanzioni di legge.
- IV.5.7** Le imprese concorrenti non potranno pretendere alcun compenso o indennizzo in relazione alla partecipazione alla gara, salvo quanto unitariamente previsto in caso di esercizio del diritto di prelazione o di

mancato esercizio dello stesso.

IV.6 Informazioni ulteriori.

IV.6.1 Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali e costituisce causa di esclusione della partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.

IV.6.2 E' esclusa la competenza arbitrale.

IV.6.3 Non sono ammesse le offerte condizionate e le offerte parziali.

IV.6.4 Responsabile del Procedimento è l'arch. Massimo Magnani Dirigente dell'Area Competitività e Innovazione Sociale del Comune di Reggio Emilia.

IV.6.5 Per tutto quanto non previsto nel presente Disciplinare di gara si rinvia al Bando di Gara, agli atti costituenti la lex specialis e alla normativa in materia di Contratti pubblici di Concessione.

IV.6.6 Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 i dati raccolti sono trattati esclusivamente per le finalità connesse e conseguenti al presente procedimento, con strumenti manuali, informatici e telematici; il conferimento dei dati è obbligatorio; l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti impedirà di dare corso al procedimento, fatte salve ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente; i dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, organi competenti e uffici comunali, in base e nel rispetto della normativa vigente; il titolare del trattamento dei dati è Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a.; il responsabile del trattamento dei dati è il Presidente e Consigliere Delegato della Società; gli incaricati del trattamento sono i funzionari degli uffici tecnici e amministrativi del Comune di Reggio Emilia interessati all'attuazione del procedimento, i Membri della Commissione, i Consulenti esterni; i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del d.lgs. 196/2003.

IV.6.7 La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti per i quali non sussista adeguata affidabilità professionale in quanto, anche in base ai dati contenuti nel Casellario Informativo dell'Autorità, risultino essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell'esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni appaltanti.

IV.6.8 Comporterà altresì l'esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di gara medesima.

IV.7 Applicazione convenzionale di Protocolli d'Intesa.

IV.7.1 Gli Enti Locali Territoriali della Provincia di Reggio Emilia hanno stipulato i seguenti Protocolli d'Intesa:

IV.7.1.1 *"Protocollo di intesa sulla realizzazione dell'osservatorio provinciale degli appalti di lavori pubblici della provincia di Reggio Emilia "Opal-Re" in attuazione del protocollo d'intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l'evasione contributiva negli appalti di opere e lavori pubblici";*

IV.7.1.2 *"Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici";*

IV.7.1.3 *"Protocollo di intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l'evasione contributiva negli appalti di opere e lavori pubblici".*

IV.7.2 I Protocolli di intesa di cui al precedente comma IV.7.1 sono consultabili sul sito del Comune di Reggio Emilia e costituiscono ad ogni effetto parte integrante del Disciplinare di Gara.

IV.7.3 Le clausole tutte dei Protocolli di Intesa di cui al comma IV.7.1 integrano le clausole del Contratto di Appalto e devono intendersi vincolanti ad ogni effetto per l'aggiudicatario.

><

Parte V

Alcune ulteriori indicazioni per la predisposizione dello Schema di Convenzione in sede di offerta.

V.1 Funzione dello Schema di Convenzione facente parte degli atti di gara.

Lo Schema di Convenzione predisposto dal Proponente, parzialmente modificato su richiesta della Stazione appaltante, facente parte degli atti di gara, assolve la funzione di orientare i concorrenti verso l'individuazione di questioni che la Stazione Appaltante ritiene debbano essere affrontate e disciplinate dalla Convenzione di Subconcessione, consentendo così ai concorrenti di più agevolmente formulare la propria proposta di Schema di Convenzione nell'ambito dell'offerta, proposta che, per l'aggiudicatario, sarà affinata nella fase successiva all'aggiudicazione. Conseguentemente, resta ferma da un lato la piena autonomia degli operatori economici nella formulazione dell'offerta in sede di gara, ivi compreso il testo dello Schema di Convenzione, dall'altro la prevalenza dei contenuti del Bando, del Disciplinare di Gara, degli atti che integrano la lex specialis di gara rispetto alla eventualmente difformi previsioni

dello Schema di Convenzione offerto dal concorrente in sede di gara.

V.2 Recepimento in Convenzione della struttura giuridica prevista dal Concedente in relazione alla natura dei rapporti con il Subconcessionario.

V.2.1 In periodo successivo alla presentazione della Proposta il Concedente ha valutato di dover qualificare quella che il Proponente ha definito, nel proprio Schema di Convenzione, quale “*Concessione*”, più propriamente come “*Subconcessione*”, essendo Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a., a propria volta, concessionaria da ENAC del sedime aeroportuale e dell’Area Non Operativa. Tale qualificazione e le sue implicazioni dovranno essere considerate in sede di redazione dello Schema di Convenzione da parte dei concorrenti.

V.2.2. Sempre in periodo successivo alla presentazione della Proposta, in ragione di quanto reso necessario dalla partecipazione al Bando POR FESR 2014-2020, Aeroporto ha deciso di inserire l’Intervento oggetto della Proposta in una più complessa struttura giuridica che prevede, tra il resto:

V.2.2.1 l’inserimento della Proposta in un Patrimonio Destinato ai sensi dell’articolo 2447 ter comma 1 lettera d) codice civile appositamente costituito da Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a. per la realizzazione dell’Intervento di cui alla Proposta medesima, Patrimonio Destinato nel quale confluisce il contributo pubblico erogato dalla Regione Emilia Romagna e utilizzato da Aeroporto di Reggio Emilia per la corresponsione del Prezzo in favore del Subconcessionario;

V.2.2.2 l’assunzione, da parte dell’aggiudicatario della presente procedura aperta, pubblicata ponendo a base di gara il Progetto di fattibilità costituente parte integrante della Proposta, della qualità di apportante industriale ai sensi dell’articolo 2447 ter comma 1 lettera d) del codice civile al Patrimonio Destinato costituito da Aeroporto;

V.2.2.3 la disciplina, tramite gli strumenti della Subconcessione e della relativa Convenzione, dell’apporto recato dall’aggiudicatario al Patrimonio Destinato.

Questa struttura dovrà essere oggetto di proposte di regolamento e di sviluppo in sede di predisposizione dello Schema di Convenzione e comunque nel percorso di definizione del testo della Convenzione che verrà attivato nella fase successiva alla aggiudicazione.

V.3 Impegni e obblighi derivanti dalla Convenzione RER. Impegni e obblighi di Aeroporto di Reggio Emilia nei confronti della Regione Emilia Romagna derivanti dalla Convenzione RER. Assunzione diretta, da parte del Subconcessionario nei confronti di Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a., degli obblighi derivanti dalla Convenzione RER per quanto attiene le attività di competenza del Subconcessionario afferenti la realizzazione, la direzione e la contabilizzazione dell'Intervento.

V.3.1 Aeroporto di Reggio Emilia è direttamente responsabile nei confronti della Regione Emilia Romagna in relazione agli obblighi derivanti dalla Convenzione RER ed è il titolare del Contributo. Per la attuazione e la realizzazione dell'Intervento, anche per la parte ammessa a Contributo (Lotto 1), Aeroporto si avvale del Subconcessionario. Ferma restando la integrale responsabilità di Aeroporto nei confronti della Regione Emilia Romagna derivante dalla Convenzione RER, la Convenzione di Subconcessione dovrà disciplinare la responsabilità del Subconcessionario nei confronti del Concedente in merito ad ogni e qualsiasi attività di pertinenza del Subconcessionario in forza della Convenzione medesima che produca effetti, diretti o indiretti, in ordine alla effettiva possibilità per Aeroporto di correttamente, puntualmente e integralmente adempiere agli impegni da Aeroporto stessa assunti nei confronti della Regione Emilia Romagna. Ai comma seguenti si evidenziano i principali aspetti che, sotto questo profilo, dovranno essere disciplinati e declinati in Convenzione. Resta fermo che ogni azione rilevante ai fini della Convenzione RER diversa rispetto alle attività che, sulla base della Convenzione, saranno di pertinenza del Subconcessionario, dovrà essere adempiuta puntualmente e tempestivamente da Aeroporto, che ne rimarrà esclusiva responsabile nei confronti della Regione. Le successive previsioni trovano nel principio esposto al presente comma V.3.1 il criterio ermeneutico che dovrà essere utilizzato per correttamente declinare il testo dello Schema di Convenzione e, successivamente, della Convenzione.

V.3.2 Il Subconcessionario, mediante la Convenzione, dichiarerà, darà atto, riconoscerà, e accetterà, ad ogni effetto che, per Aeroporto e il proprio Patrimonio Destinato (nei confronti del quale il Subconcessionario assumerà la qualità di apportante industriale sulla base del rapporto regolato dalla medesima Convenzione), la copertura finanziaria per la

corresponsione del Prezzo in favore del Subconcessionario è rappresentata, in via esclusiva, dal Contributo riconosciuto ad Aeroporto dalla Regione Emilia Romagna, disciplinato dalla Convenzione RER e dagli atti dalla stessa presupposti o da essa richiamati. La Convenzione RER costituirà parte integrante della Convenzione di Subconcessione. La stessa, costituente parte degli atti di gara, verrà allegata alla Convenzione ad attestare la piena conoscenza delle Parti e l'accettazione incondizionata del suo contenuto quale elemento condizionante l'effettiva erogazione del Contributo.

V.3.3 Il Subconcessionario dichiarerà, darà atto, riconoscerà ed accetterà che il Prezzo venga erogato da Aeroporto in favore del Subconcessionario medesimo soltanto una volta che Aeroporto abbia ottenuto dalla Regione Emilia Romagna, tempo per tempo e in conformità a quanto previsto dalla Convenzione RER, la materiale disponibilità delle somme di denaro che integrano il Contributo. All'uopo, Aeroporto, con la stipula della Convenzione, si impegnerà, una volta ricevuta dal Subconcessionario la documentazione necessaria ai sensi della Convenzione RER e della medesima Convenzione, ad inoltrare tempestivamente alla Regione Emilia Romagna o comunque ai soggetti da questa incaricati detta documentazione, unitamente a quanto di propria competenza, ai fini della richiesta di erogazione della quota di Contributo corrispondente. Altrettanto tempestivamente Aeroporto si impegnerà a trasferire al Subconcessionario, a titolo di Prezzo, le quote del Contributo di spettanza non appena queste siano state materialmente accreditate ad Aeroporto. Il Subconcessionario, pertanto, dichiarerà, darà atto, riconoscerà ed accetterà, ad ogni effetto, di essere pienamente a conoscenza del fatto che il Contributo verrà erogato dalla Regione Emilia Romagna in favore di Aeroporto (che provvederà successivamente, una volta ottenuta la disponibilità delle somme, a metterle a disposizione del Subconcessionario con le modalità, nei termini e alle condizioni previsti dalla Convenzione) soltanto a fronte:

V.3.3.1 della trasmissione e messa a disposizione, da parte del Subconcessionario in favore di Aeroporto, della totalità dei SAL, dei documenti fiscali, dei documenti contabili, dei giustificativi di spesa inerenti l'esecuzione dell'Opera indicati come necessari dagli atti che disciplinano l'erogazione del Contributo (la

Convenzione RER, gli atti dalla stessa richiamati o presupposti, la disciplina normativa che regola la fattispecie) per la effettiva erogazione del Contributo medesimo;

V.3.3.2 una volta che Aeroporto abbia ricevuto in modo completo, puntuale e tempestivo dal subconcessionario quanto previsto dal capoverso V.3.3.1, del corretto puntuale e tempestivo adempimento da parte di Aeroporto degli obblighi e degli impegni direttamente derivanti dalla Convenzione RER diversi rispetto a quelli di cui al precedente capoverso V.3.3.1.

V.3.4 Il Subconcessionario, per tutto ciò che direttamente o indirettamente riguarderà le attività poste a suo carico dalla Convenzione e comunque per tutto ciò che riguarderà la fase attuativa ed esecutiva dell'Intervento, si obbligherà nei confronti di Aeroporto ad acquisire e, per quanto di propria competenza, a redigere o a far redigere dagli Appaltatori, dai Direttori dei Lavori e dai professionisti incaricati, la totalità degli atti, documenti, stati di avanzamento indicati dalla Convenzione RER, dagli atti da essa richiamati, dai relativi provvedimenti attuativi, dai presupposti atti normativi e regolamentari, come necessari per la erogazione del Contributo. Sarà cura del Subconcessionario verificare che detti atti siano redatti e completati in modo perfettamente coincidente con la disciplina normativa, regolamentare, provvedimento che ne regola la formazione e la trasmissione ai fini di cui al presente comma V.3.4, in modo che mai possano essere utilmente eccepiti dalla Regione Emilia Romagna o comunque dalle Autorità competenti, per quanto attiene le fasi disciplinate, vizi, carenze, difetti di carattere formale o sostanziale idonei ad impedire o ritardare l'erogazione del Contributo in favore di Aeroporto.

V.3.5 Il Subconcessionario si obbligherà nei confronti di Aeroporto, una volta acquisiti o formati gli atti di cui ai precedenti comma V.3.3 e V.3.4, a trasmetterli ad Aeroporto con la massima possibile sollecitudine, unitamente ad asseverazione sottoscritta dal legale rappresentante del Subconcessionario e, per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, avente ad oggetto la veridicità di quanto contenuto nei documenti trasmessi nonché l'effettiva e corretta esecuzione dei lavori ai quali i medesimi documenti si riferiscono. Il Subconcessionario si obbligherà nei confronti di Aeroporto ad evadere con analoga massima sollecitudine eventuali richieste di integrazione documentale che dovessero essere

formulate da Aeroporto in funzione della completezza della documentazione di cui al presente comma V.3.5 da trasmettere alla Regione Emilia Romagna o comunque alle Autorità competenti ai fini dell'erogazione del Contributo dovuto.

- V.3.6** Aeroporto avrà facoltà, in qualsiasi momento, di accedere ai cantieri e alla totalità dei documenti amministrativi in possesso del Subconcessionario al fine di effettuare gli opportuni controlli che consentano l'assolvimento dell'impegno di asseverazione assunto nei confronti della Regione in relazione alla erogazione del Contributo.
- V.3.7** La Convenzione da stipulare con il Subconcessionario dovrà prevedere **che la totalità degli adempimenti, impegni obbligazioni e doveri afferenti, sia direttamente che indirettamente, l'attuazione, la realizzazione, l'ultimazione e il collaudo degli Interventi che fruiscono del Contributo (il Lotto 1) posti a carico di Aeroporto dalla Convenzione RER e dalle disposizioni che regolano l'erogazione del Contributo siano, in modo identico e "passante", posti a carico del Subconcessionario, in forza della Convenzione di subconcessione, quali impegni, obbligazioni e doveri ad ogni effetto propri del Subconcessionario nei confronti di Aeroporto, impegni, obbligazioni e doveri il cui adempimento Aeroporto avrà diritto di richiedere ed ottenere in ogni momento dal Subconcessionario alle medesime condizioni e nei medesimi termini in cui la Regione, per effetto degli atti sopra richiamati, avrà diritto di richiederlo e di ottenerlo da Aeroporto.**
- V.3.8** Per effetto di quanto disposto dal precedente comma V.3.7 per le attività ivi considerate e a migliore esplicitazione di quanto ivi previsto, ogni e qualsiasi atto o fatto idoneo a determinare la revoca, totale o parziale, del Contributo, a determinare la sospensione della erogazione anche di una soltanto tra le rate del medesimo Contributo, a determinare conseguenze comunque negative sulla possibilità di mantenere in capo ad Aeroporto la titolarità della totalità dei finanziamenti erogati dalla Regione in forza della Convenzione RER o delle disposizioni che regolano l'erogazione del Contributo (atto o fatto nel seguito indicato anche come "Inadempimento"), trasferirà automaticamente i propri effetti nei rapporti convenzionali e contrattuali tempo per tempo esistenti tra

Aeroporto e il Subconcessionario, integrando inadempimento o comunque violazione dei doveri, degli obblighi, degli impegni tramite essi assunti dal Subconcessionario nei confronti di Aeroporto e determinando a carico del Subconcessionario l'obbligo di provvedere, a seconda di quanto risulti caso per caso maggiormente opportuno in ragione di una scelta attribuita in via esclusiva, anche ai sensi dell'articolo 1286 codice civile, alla discrezionalità di Aeroporto, alla corresponsione in favore di Aeroporto di somme di denaro (anche ai sensi dell'articolo 1382 codice civile e salvo il diritto al risarcimento del maggior danno) in misura identica a quella che dovesse essere richiesta in restituzione ad Aeroporto dalla Regione ovvero al tempestivo, puntuale e completo adempimento di quanto dovesse essere richiesto dalla Regione ad Aeroporto in forza della Convenzione RER o delle disposizioni che regolano l'erogazione del Contributo. In particolare, fermo restando quanto sopra, il Subconcessionario darà atto di essere a conoscenza che la Convenzione RER prevede, all'articolo 10 comma 5 e 6 quanto segue: *“nel caso in cui, in occasione delle verifiche effettuate, si riscontrino irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata, e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario o alle spese sostenute, a fronte di erogazioni già avvenute sia a titolo di stato di avanzamento che di saldo del contributo spettante, si darà luogo al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale maggiorato di 5 punti percentuali, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione della determinazione dirigenziale di richiesta di restituzione. I controlli potranno essere effettuati anche nei cinque anni successivi alla data di erogazione del saldo. In questo caso, qualora le verifiche diano esito negativo, potranno essere attivate le procedure per il recupero delle somme indebitamente richieste e già erogate dalla Regione”*. Il Subconcessionario, nel caso, si obbligherà nei confronti di Aeroporto a provvedere entro il medesimo termine alla corresponsione in favore di Aeroporto delle somme di denaro necessarie alla restituzione.

V.3.9 L'accettazione da parte dell'aggiudicatario, in sede di redazione della Convenzione di Subconcessione, di una declinazione, corretta e in buona fede, degli obblighi sopra individuati (declinazione che, nelle

forme e utilizzando le locuzioni più opportune, renda chiara ed evidente la diretta responsabilizzazione del Subconcessionario per la totalità degli adempimenti di sua competenza, quale alter ego del Concedente, in ogni attività di esecuzione e di rendicontazione presa in considerazione dalla Convenzione RER e dagli atti da essa presupposti) rappresenterà elemento essenziale per la stipula della Convenzione da parte del Concedente, stipula alla quale il Concedente avrà titolo per non addivenire nel caso in cui il Subconcessionario ritenesse di non accettare detta declinazione.

><

Parte VI

Allegati.

DG1 Documento di Gara Unico Europeo e relative dichiarazioni.

DG2 Modello fac simile per offerta economica.

DG3 Protocolli d'Intesa elencati all'articolo IV.7 del Disciplinare di Gara.

Reggio nell'Emilia, li 13 Aprile 2017.

Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a.

Il Presidente e Consigliere Delegato

(Paolo Rovatti)